

DXLIII.

TORNATA DI LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Omaggi.* — *Commemorazione del deputato Martelli-Bolognini fatta dal presidente e dai deputati De Pazzi, Serafini, Miceli e dal ministro di agricoltura e commercio — Viene dichiarato vacante un seggio nel 3° collegio di Firenze.* — *Seguito della discussione intorno al disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario — Intorno all'articolo 16 parlano i deputati Arnaboldi, Lucca, Luchini Odoardo, Levi, Miceli, Franceschini, Umana, Luzzatti, Palomba, Romanin-Jacur, il relatore Pavesi, ed il ministro di agricoltura e commercio — Si approva l'articolo 16 con un'aggiunta proposta dalla Commissione, ed un ordine del giorno del deputato Luchini Odoardo — Sull'articolo 17 parlano i deputati Arnaboldi, Luzzatti, Trompeo ed il relatore Pavesi — È approvato l'articolo 17 con una modificazione del deputato Trompeo; e sono pure approvati gli altri sino al 24 inclusivo.* — *Osservazioni sull'ordine del giorno dei deputati Di Camporeale, Marcora, La Porta, Lacava, Gandolfi e del presidente della Camera,*

La seduta comincia alle ore 2,30 pomeridiane.

Mariotti, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente testo di una

Petizione.

3680. G. Villani, presidente, ed altri 183 membri del sodalizio "Volontari reduci dalle patrie battaglie 1860-61 delle provincie meridionali", con sede in Napoli, si rivolgono alla Camera perchè, in benemerenza dei servizi prestati, si accordi loro un assegno vitalizio o una pensione.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi pervenuti alla Camera.

Mariotti, segretario, legge:

Dal Ministero delle finanze — Statistica del commercio speciale di importazione e di esporta-

zione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1885, copie 100;

Dal ministro delle finanze — Esposizione finanziaria fatta alla Camera dei deputati nella tornata del 24 gennaio 1886, copie 500;

Dal signor avvocato Ballerini Giuseppe, procuratore del Re in Vicenza — Relazione statistica dei lavori compiuti nel circondario del tribunale civile e correzionale nell'anno 1885, copie 2;

Dal signor presidente della Commissione di alta vigilanza per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma — Relazione a S. M. sul cessato regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma dal 1° ottobre 1884 a tutto settembre 1885, copie 520.

Congedo.

Presidente. Ha chiesto congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Cibrario, di giorni 15.

(È concesso).

Commemorazione del deputato Martelli-Bolognini.

Presidente. Con vivo rammarico compio il mesto ufficio di partecipare alla Camera la morte avvenuta ieri a sera in Pistoia dell'onorevole Martelli-Bolognini, deputato del 3° collegio di Firenze.

Egli era nato in Firenze nel 1833, da ragguardevole e distinto parentado, erasi dedicato allo studio delle scienze esatte, e per amore della pubblica cosa erasi consacrato sin da giovane all'amministrazione della sua nativa contrada. Fu sindaco per molti anni di Pistoja, consigliere e deputato provinciale di Firenze, deputato al Parlamento pel collegio di Pistoja sin dalla decima Legislatura; e non cessò da quell'epoca di appartenere alla Camera.

Per cinque successive Legislature gli venne confermato il mandato, e nessun altro tributo più splendido di altissima stima e di meritata fiducia poteva essergli reso da'suoi concittadini.

Semplice e modesto per indole, di animo ottimo, quanto di elevato carattere, l'onorevole Martelli-Bolognini trascorse la sua vita operosa al servizio del proprio paese. Egli prese per lungo tempo una assidua parte ai nostri lavori, dai quali, più tardi, gli fu penoso staccarsi per le sofferenze della travagliata salute.

L'onorevole Martelli-Bolognini amò la patria e la servì con fedeltà ed onore; fu sempre seguace di liberali principii e desideroso del bene pubblico; cittadino benemerito, egli lascia col generale rimpianto, una eredità di affetti nella sua terra natale. Noi che per lunghi anni lo avemmo a nostro collega lo ricorderemo sempre con sentimenti di riverenza, e serberemo cara la sua memoria. (*Approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Pazzi.

De Pazzi. Deputato dello stesso collegio ed amico personale di Ippolito Martelli-Bolognini, mi sia lecito rendergli un giusto e meritato per quanto modesto tributo di amicizia, mandando alla sua memoria un pietoso saluto ed un ultimo addio.

Se Ippolito Martelli-Bolognini non potè, in causa della sua mal ferma salute, servire il suo paese con la spada, lo servì però fedelmente col suo ingegno e con la sua operosità. Fu per moltissimi anni sindaco della città di Pistoia e consigliere della provincia di Firenze.

Comunicò come egli era la materia amministrativa, rese importanti ed incontestabili servizi alla città di Pistoia, che ne rimpiangerà amaramente la perdita.

Deputato per sei Legislature, si mantenne costantemente fedele ai suoi principii liberali e zelantissimo nell'adempimento dei suoi doveri; gli elettori che conoscevano ed apprezzavano grandemente il suo carattere, gli confermarono il mandato.

Di animo nobilissimo egli rivolse tutte le sue cure, tutti i suoi pensieri ai figli ed agli amici, ed ai poveri fu caritativo senza pompa e senza ostentazioni, e fu soltanto durante la sua ultima malattia che si videro a conoscere tanti atti di benefica carità rimasti ignoti sino ad ora.

Io credo di farmi interprete dei sentimenti degli onorevoli colleghi pregando l'egregio nostro presidente di voler incaricare i deputati del collegio di rappresentare la Camera al trasporto della salma del compianto nostro collega all'ultima dimora (*Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serafini.

Serafini. L'onorevole Martelli-Bolognini, di cui oggi lamentiamo la perdita, fu uno dei più attivi patrioti della nobile Toscana. Col consiglio, con l'opera e con sacrifici pecuniari, concorse efficacemente alla redenzione d'Italia.

Fu operoso ed integro come cittadino e come deputato. Ed io, suo amico e collega, mando a lui l'estremo addio anche a nome vostro, ed auguro che l'Italia abbia molti figli che a lui somiglino.

Molti. Sono sicuro di interpretare l'animo dei miei colleghi di questa parte della Camera (*accenna a sinistra*), associandomi alle parole profferite dal nostro onorevole presidente, e dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, per deplorare la perdita dell'onorevole Martelli-Bolognini. In ogni circostanza egli diede prova delle nobili qualità di cui a ragione tessera le lodi l'onorevole De Pazzi; giacchè il Martelli-Bolognini avea dedicato la sua vita al benessere del paese, ed al conforto dei poveri, e l'avea dedicata a questi scopi per l'elevatezza dell'animo, di cui era dotato.

Propongo che l'onorevole presidente mandi un telegramma di condoglianza alla famiglia dello estinto.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Me consente di parlare per associarmi, in nome del Governo, ai sentimenti espressi dall'egregio nostro presidente e dagli altri colleghi, che hanno interloquito.

Non è necessario di aggiungere altre lodi a quelle giustamente tributate al collega defunto dagli onorevoli De Pazzi, Serafini e Miceli. Mi associo quindi a quanto è stato proposto da essi.

Presidente. Dunque l'onorevole De Pazzi ha proposto che la Camera si faccia rappresentare ai funerali del compianto deputato Martelli Bolognini dai deputati del collegio, che si troveranno presenti. L'onorevole Miceli ha pure proposto che si esprimano, per mezzo di un telegramma, i sentimenti di condoglianza della Camera alla famiglia dell'estinto collega.

Se non vi sono opposizioni, queste proposte si intenderanno approvate.

(Sono approvate).

Dichiaro vacante un seggio nel 3° collegio di Firenze.

Seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo all'ordinamento del credito agrario.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'ordinamento del credito agrario.

La Camera rammenta che fu esaurita la discussione del titolo I. Ora dovremo passare alla discussione dell'articolo 15, che diventa il 16. No do lettura:

“ **TITOLO II. — Dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture e dei mutui da farsi ai Consorzi.** — Art. 15 (ora 16). Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture agli effetti della presente legge quelli concessi dagli Istituti specialmente autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici nonchè a Consorzi legalmente costituiti per uno degli scopi seguenti:

“ 1° La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte o dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi;

“ 2° I prosciugamenti e le irrigazioni;

“ 3° La condotta di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali;

“ 4° La piantagione delle viti o degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati;

“ 5° La livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettillo ed arginazione dei torrenti e fiumi. „

Il primo iscritto a parlare su questo articolo è l'onorevole Arnaboldi; ne ha facoltà.

Arnaboldi. L'articolo 15, che ora diventa 16, del disegno di legge che discutiamo mira specialmente a facilitare l'estensione dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari. Ed è bene che ministro e Commissione si siano messi d'accordo, non soltanto nell'enumerare, ma anche nello specificare i diversi casi in cui è maggiore il bisogno di far mutui per facilitare le operazioni di miglioramento di terreni. E ciò è tanto più utile, in quanto che in questo modo si vengono ad eliminare tutte quelle difficoltà di contestazioni che generalmente nascono, quando si viene ad interpretare una legge divenuta legge dello Stato. Tuttavia esaminando l'articolo stesso mi pare d'aver notato, come sia stata omessa una delle necessità principali per cui di codesti mutui dovrebbero essere contratti, e che avrebbe maggior bisogno di essere enumerata nell'articolo stesso. E in questo intento che ho chiesto di parlare, e mi permetto di poter fare un'aggiunta, che sarebbe la seguente; cioè al numero 2 dove dice: “ i prosciugamenti e le irrigazioni „ aggiungere queste parole: “ e l'applicazione di istrumenti o pompe idrauliche per lo scolo dei fondi „. Mi sono indotto a fare questa proposta, avuto anche riguardo alla legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche; e specialmente per quel che riguarda le difese di inondazioni, e gli argini di 2^a categoria.

Voi dovete tutti sapere al pari di me, come negli argini di 2^a categoria vi si trovano paratoie le quali si abbassano non appena che i fiumi uscendo dal loro letto minacciano d'infiltrarsi nei terreni coltivati, cosicchè i canali di scolo non potendo più immettere le loro acque nelle correnti dei fiumi vanno mano mano crescendo.

Ora ne viene per conseguenza, che allorquando le inondazioni o mezze piene durano per dieci o venti giorni, le acque di rigurgito vengono a rovesciarsi sulle colture dei fondi, producendo danni gravissimi, alcune volte molto più considerevoli di quelli che possono portare le stesse inondazioni. Di qui il bisogno, sentito ora ancor più di prima, di improvvise difese, di operazioni speciali, sia consorziali, sia private per liberare i fondi da questa jattura che pesa sull'agricoltura. È per questo che mi sono indotto a fare la mia proposta; e voglio sperare che trovandola i miei colleghi equa e non trattandosi di uno di quegli emendamenti per i quali

la Commissione e il Ministero pare abbiano anticipata speciale, vorranno compiacersi di accettarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

(Non è presente).

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca, che prende la volta dell'onorevole Levi.

Lucca. Invoco la benevola attenzione della Camera, imperocchè io penso che questa legge ha un'importanza assai maggiore di quella che pare si voglia ad essa dare, forse perchè non si suppone da nessuno che essa abbia per conseguenza di portare modificazioni radicali a leggi organiche esistenti.

Quando si discusse l'articolo 1° del titolo I, proposi un emendamento in forza del quale io chiedevo, che i prestiti concessi agli effetti di questa legge, fossero tassativamente destinati ad uso agricolo, alla trasformazione cioè delle colture, ai miglioramenti agrari, ed io aggiungeva anche alla conduzione di fondi, appunto per agevolare il credito ai fittabili dei fondi rustici.

L'onorevole ministro e la Commissione per considerazioni che io ho dovuto subire senza però essere arrivato ad apprezzarle sufficientemente, hanno respinto la mia proposta. Ora, ministro e Commissione troveranno logico e corretto che discutendosi quest'articolo 1° del titolo secondo io chieda per quali altre considerazioni essi, che respinsero la mia proposta di specializzare lo scopo a cui erano destinati i prestiti della prima categoria, abbiano invece creduto necessario ed opportuno d'includere questa specializzazione nel titolo secondo.

Ebbi occasione di dire allora che la preoccupazione grave la quale, pur essendo io in massima ad essa favorevole, mi faceva temere le conseguenze di questa legge, aveva origine nel dubbio, che i benefici portati da questa legge detta di credito agrario potessero, più che all'agricoltura ed agli agricoltori essere destinati a favorire ogni altra operazione di credito che nulla abbia di comune coi miglioramenti agrari.

Allora la mia proposta venne respinta; oggi perciò mi parrebbe di essere coerente ai propositi che consigliarono al Ministero ed alla Commissione quel rifiuto, chiedendo all'uno ed all'altra che questa specializzazione degli scopi a cui sono destinati i mutui venga tolta anche dall'articolo 16.

A me pare infatti evidente che se in questo articolo tassativamente si stabilisco quali sieno

gli scopi a cui debbono servire i mutui ipotecari, destinandoli esclusivamente ai miglioramenti agrari, si converta in certezza il dubbio che fu cagione della mia preoccupazione, che cioè, per l'articolo primo, dove questa specializzazione venne respinta, i mutui concessi possano servire a tutt'altro scopo che non sia lo scopo agrario. E siccome noi abbiamo stabilito che gli effetti di questa legge portino la riduzione alla metà della tassa di registro e bolle per tutti i mutui, a qualsiasi scopo concessi, che sono fatti dagli Istituti di credito agrario, in una si conferma sempre più il dubbio che debba, pur troppo, verificarsi quanto ammise l'altro giorno l'onorevole ministro delle finanze, che cioè per questa legge, e col pretesto del credito agrario, si dovranno verificare sempre più frequenti e gravi le frodi a danno del pubblico erario.

Avrei esitato nell'usare la parola frode, se questa non fosse stata detta prima di me dall'onorevole ministro; ma poichè l'altro giorno l'onorevole ministro delle finanze ha qualificato questa legge un semenzaio di frodi, oggi io credo opportuno ripeterla perchè la Camera la ricordi e non la dimentichi. E tanto più necessario credo di chiedere ed insistere perchè sia tolta la specializzazione degli scopi accennati al primo articolo del titolo secondo; imperocchè, quando l'onorevole ministro e la Commissione insistessero nel riconoscere la necessità di una determinazione, io credo che altre aggiunte si dovrebbero fare oltre quella testè proposta dall'onorevole Arnaboldi, se si vogliono ad uno ad uno accennare tutti i possibili miglioramenti agrari.

Io credo però, in massima, poco pratico il volere, in un articolo di legge, determinare particolarmente tutti gli scopi ai quali tale articolo deve servire; questa specializzazione mi sembra assai più opportuna in un regolamento che nella legge. In questo articolo difatti si accenna fra i miglioramenti agrari ai quali i mutui debbono servire quelli per costruzione di case, irrigazioni, prosciugamenti, piantagioni, ecc.; ma appunto perchè tutto questo è compreso, è evidente che rimangono dal beneficio del mutuo escluse quelle altre migliorie che, quanto queste, e forse più di queste, possono essere necessarie e che, per quanta sagacia abbiano ministro e Commissione, possono avere omesse.

Quindi, in via subordinata, quando non si accettasse la mia proposta di togliere assolutamente qualsiasi specificazione per uniformare l'articolo 16 all'articolo 1, io proporrei che l'onorevole ministro e la Commissione studiassero una for-

mula comprensiva che, a mio modo di vedere, pur accennando in massima allo scopo agrario del mutuo, sarà molto più efficace di qualsiasi specificazione per comprendere tutti i casi nei quali può essere utile e necessario ricorrere al credito agrario.

A mio modo di vedere è tanto più necessaria una formula generica, perchè altrimenti questa legge che si vuol considerare fatta a vantaggio dei conduttori di fondi, può far nascere il dubbio che gli affitti, ai quali essa potrà giovare, siano appunto i conduttori di fondi, poichè la destinazione specifica determinata dalla medesima si limita ai miglioramenti agrari ed alla trasformazione della coltura che possono giovare al proprietario, ed esclude che a vantaggio più specialmente del fittabile questi possa far mutui o prestiti al titolo generico, che tutti i casi comprende, relativo alla conduzione del fondo.

Uno dei casi nei quali, a mio avviso, diventa difatti più necessario il soccorso del credito agrario, è quello nel quale trovasi il conduttore del fondo quando deve pagare l'affitto ed essendo sprovvisto di capitali, pur tuttavia non ha la convenienza nè l'opportunità per procurarsi la somma necessaria di vendere le derrate, che in un dato periodo di tempo possono essere deprezzate; onde sarebbe di sua convenienza ritardarne la vendita.

Noi con la specificazione fatta dalla legge escludiamo questo caso che invece potrebbe essere compreso insieme a tanti altri nella formula generica di conduzione dei fondi.

Riepilogando le mie osservazioni io per ora non propongo nessuna nuova formula pur credendola necessaria, imperocchè essendo io ancora in credito verso l'onorevole presidente della Commissione di una risposta che tanto più desidero, quanto più egli tarda a favorirmela, io, per deferenza a lui ed alla Commissione, prima di concretarla desidero sentire da lui, che fra i membri competentissimi della Commissione eccelle per competenza speciale in questa questione, le spiegazioni promesse le quali potrebbero anche persuadermi a farmi rinunziare alla mia proposta.

E l'onorevole Luzzatti, al quale il credito popolare in Italia dove la massima parte della attuale sua benefica diffusione, farà una cortesia squisita a me, e renderà anche un servizio segnalato a questa legge se, come presidente della Commissione che questa legge ha studiata, vorrà togliere un dubbio che me non solamente preoccupa sulle possibili conseguenze della legge che discutiamo.

Io temo che inconsapevolmente noi, con questa

legge, più che provvedere ai bisogni dell'agricoltura, creeremo un monopolio pericoloso nei grandi Istituti di credito, dirò meglio, nei grandi Istituti finanziari, i quali sotto il pretesto del benefico scopo del credito agrario, potranno monopolizzare speculazioni di credito comune, come avvenne per l'Istituto di credito agrario francese, senza che l'agricoltura, nè i proprietari, nè i conduttori di fondi ne abbiano vantaggio.

Luchini Odoardo. Sono vigilati.

Luca. Sono vigilati, lo ammetto; ma mi ammetterà anche l'onorevole Luchini, mio egregio interruttore, che per quanta vigilanza si eserciti, non sarà mai impedito che per gli effetti di questa legge gl'Istituti di credito agrario, possano avere un vantaggio sugli altri, dal momento che i mutui da essi fatti sono privilegiati nel pagamento della tassa di registro e bollo ridotta per essi alla metà, benchè i mutui ed i prestiti non debbano servire tutti ed esclusivamente a scopo agrario, perchè l'articolo primo di questa legge questo scopo determinato non richiede.

E se l'onorevole Luchini avesse l'altro giorno inteso l'onorevole ministro delle finanze, quando si oppose alla mia proposta di procurare maggiore larghezza a beneficio dei piccoli proprietari i quali ricorrono al credito agrario, perchè egli teme le frodi che saranno conseguenza di questa legge, egli oggi si associerebbe a me per chiedere alla Commissione ed all'onorevole ministro ogni maggiore spiegazione per togliere anche il dubbio che questa legge possa in qualsiasi modo, più che all'agricoltura, servire alla speculazione dei maggiori Istituti finanziari.

Mi rivolgo quindi all'onorevole presidente della Commissione, perchè voglia rispondere a questa mia supposizione.

Ella, onorevole Luzzatti, conosce e più di una volta ebbe occasione di encomiare un Istituto di credito che io conosco da vicino, la Cassa di risparmio di Vercelli, la quale non ha aspettato la legge che discutiamo per estendere il credito a vantaggio dell'agricoltura: ora le domando, crede Ella che la Cassa di risparmio di Vercelli potrà per gli effetti di questa legge essere considerata per lo avvenire un'Istituto esercente il credito agrario? Oppure non pensa, come io temo, che per l'articolo 27, la Cassa di risparmio di Vercelli non possa essere compresa fra gli Istituti privilegiati da questa legge, mentre mai come ora una regione eminentemente agricola come il Verellese ha bisogno ed ha diritto che il credito agrario venga invece per virtù di questa legge facilitato e diffuso?

Mi sia cortese dunque di una risposta l'onorevole Luzzatti, mi dica egli se con questa legge si arriverà, come fu augurato, a frazionare il credito agrario coi piccoli Istituti di credito, i quali devono essere le cellule che costituiscono forte, fecondo, benefico l'organismo del credito in Italia; crede egli che noi con questa legge, arriveremo a questo scopo? Crede l'onorevole Luzzatti e lo crede tutta la Commissione, che i piccoli conduttori di fondi, quelli ai quali tanto si è detto di voler provvedere, ma ai quali temo che meno si sia pensato, crede che i piccoli conduttori di fondi potranno avere un vantaggio, se con questa legge, più che dei grandi Istituti finanziari, che possono monopolizzare il credito comune, sotto le parvenze del credito agrario, noi non arriveremo a ravvivare la vita dei piccoli Istituti di credito? E questo chiedo, sperando di non sentirmi rispondere quello che l'altro giorno mi fu detto, che con le mie domande e con le mie proposte avrei pregiudicata la legge.

Non è difatti a chi ha proposto che si largheggiasse nel privilegiare i mutui degli agricoltori da 1000 a 5000 lire il mutuo autorizzato, con la tassa fissa di una lira, che si può rimproverare di pregiudicare la legge; mentre invece si pregiudicherebbero gli interessi agrarii, se con questa legge, più che questi interessi, si favorissero quelli degli Istituti finanziari.

Io domando, quindi, all'onorevole Luzzatti, se la proposta fatta, di autorizzare gli Istituti di seconda categoria a girare senza spesa i loro mutui a quelli di prima categoria, che hanno la facoltà di emettere cartelle, per poter estendere le operazioni di credito agrario dei piccoli Istituti, non sia necessaria per arrivare al solo scopo che noi dobbiamo principalmente, anzi esclusivamente, avere in mira: quello, cioè, di ravvivare le attività dei minori Istituti di credito, che sono più alla portata dei piccoli agricoltori, i quali nelle attuali distrette dell'agricoltura e nella difficoltà di aver credito, dobbiamo aiutare.

Tanto più le spiegazioni sono necessarie, perchè lasciando la facoltà agli Istituti di credito agrario, di conceder mutui per qualsiasi natura, può anche avvenire che, non i conduttori di fondi, che, soli dovrebbero averne il diritto, ma gli speculatori possano assorbire tutto il capitale disponibile, in mutui di credito comune ed allora nulla rimarrebbe ai conduttori di fondi, dei quali tanto si parla, ma ai quali tanto poco si provvede.

Le risposte che l'onorevole Luzzatti mi darà e che interpreterò come la manifestazione degli intendimenti della Commissione, decideranno se

debba o no presentare un emendamento a questo articolo.

Presidente. Non sarebbe certamente a questo articolo che potrebbero riferirsi i suoi emendamenti.

Lucca. Onorevole presidente, Ella ha, come sempre, interamente ragione.

Io ho annunciato il desiderio di modificare quest'articolo, ma di modificarlo in un modo tanto radicale, che non oso farlo se non dopo che la Commissione avrà espresso il suo intendimento.

Presidente. Però non potrebbe correggere gli articoli che furono già votati.

Lucca. No, onorevole presidente. Per modificare l'articolo 15, o proporre un articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Io non sorgo per combattere l'articolo 15, o meglio, tutto il titolo II del disegno di legge; io sorgo anzi per dichiarare la mia approvazione, ma un'approvazione senza entusiasmo, perchè non credo che da quel titolo II si potranno conseguire tutti quei vantaggi che l'onorevole ministro e la Commissione sperano.

Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole ministro e la Commissione per aver accettate alcune mie proposte che feci in una pubblicazione inserita nella *Rassegna di scienze sociali* di Firenze. Accettandole essi, io sono dispensato dal parlarne, e la Camera è dispensata dall'aver la pazienza di ascoltarmi.

Mi limiterò a fare brevi raccomandazioni per lo studio di una riforma ulteriore la quale, senza alterare le condizioni giuridiche della proprietà immobiliare, possa farci conseguire quello che è nei voti di tutti, cioè avvicinare sempre più il capitale alla terra, perchè questa ne rimanga fecondata.

Le proposte del ministro e della Commissione, le quali si fondano, in sostanza, tutte sopra un privilegio, sopra quel privilegio, che si dà nel caso di vendita all'incanto, o nel caso di vendita volontaria e conseguente liberazione delle ipoteche, sono buone; ma, a senso mio, insufficienti. E mentre con esse si toglie ai creditori ipotecari anteriormente iscritti, se non il diritto, la legittima speranza di vedere aumentate le garanzie del loro credito, mercè degli aumenti del valore del fondo, d'altra parte non si danno sufficienti garanzie a quegli Istituti di credito, dei quali vogliamo agevolare le operazioni e la funzione nella economia nazionale; quegli Istituti di cui io non temo il monopolio, l'opera dei quali, onorevole

Lucca, non mi spaventa; dai quali anzi dobbiamo principalmente sperare il sollievo della nostra agricoltura, se daremo ad essi potenza e modo di giovarle.

Io non comprendo veramente come l'onorevole Lucca, cui sta tanto a cuore l'agricoltura nazionale, incominci a screditare anticipatamente l'opera di siffatti Istituti, i quali dovranno dare alla agricoltura stessa il capitale, che deve fecondarla.

Ma, per tornare all'argomento, non bisogna, io credo, partire da una sola premessa, ma tener conto di due premesse.

Siamo d'accordo nel ricercare una forma giuridico-economica, per la quale i proprietari di fondi, gravati da ipoteche, possano trovare credito, purchè le sovvenzioni degli Istituti, siano effettivamente impiegate in miglioramenti agrari che aumentino il valore del fondo. Su questo, dicevo, siamo d'accordo tutti, e può esser consentito anche il privilegio che il Ministero propone; ma non basta.

Io credo, che se vogliamo conseguire lo scopo, che è nei voti nostri, dobbiamo trovare anche forme più efficaci. E forma veramente efficace, può essere soltanto quella per cui il privilegio sorga subito, e per lo *speso*; o se non per *tutto lo speso* per una parte almeno dello speso, senza obbligare gl'Istituti di credito ad aspettare, che il loro privilegio si espliciti soltanto sotto forma di separazione del prezzo al momento della vendita; senza obbligarli a vigilare con cura assidua, e con una vigilanza forse impossibile ad esercitarsi, che non avvengano deterioramenti nelle condizioni del fondo.

Io intendo dunque un privilegio che sorga subito, se non per tutto lo speso, per una parte almeno dello speso; per quella almeno corrispondente ad un aumento certo del valore del fondo.

Se questo deve ricercarsi, se a ciò deve mirarsi, quale dev'essere l'obiettivo nostro, perchè i diritti dei creditori ipotecari non vengano ad essere lesi? Studiare le garanzie di un'equazione certa fra lo speso ed il migliorato, e migliorato in modo permanente. Solo in cotesta equazione si conciliano il privilegio degl'Istituti sovventori coi diritti dei creditori ipotecari.

Simili garanzie si possono trovare: non presentano un problema insolubile. Trovate questo, avremo trovato quello che è nei nostri voti, e che il presente disegno di legge non basta a darci.

E dico così, perchè l'esperienza (e qui spiego perchè non posso, mentre approvo la legge, avere per essa tanti entusiasmi), l'esperienza, dico, ci dimostra che non si può fare un grande conto sul

privilegio che viene sancito nel titolo II del disegno di legge, col quale non si fecero mai miracoli.

Dico non si fecero, perchè mentre così fatto privilegio pare una novità, novità non è; anzi, è un vecchiume che il legislatore italiano, nel compilare il Codice, aveva abbandonato senza rimpianto.

Fin nel Diritto romano si trovano esempi di privilegi siffatti; non solamente per la mera conservazione delle cose, ma anche per il miglioramento di esse. Ulpiano ci dà esempio del privilegio per colui che armava la nave, e per colui che somministrava vettovalie ai marinai.

In un senato consulto, sotto Marco Aurelio, fu stabilito il privilegio sui creditori anteriori a favore di colui che ricostruiva un edificio distrutto.

Cotesto privilegio si mantenne, con più o meno limitazioni, anche in appresso. Lo vediamo sancito nel Codice napoleonico e nei Codici derivati; allargato nell'Editto ipotecario toscano del 1836. Dico allargato perchè, mentre nel Codice napoleonico e nei Codici derivati questo privilegio si deve principalmente, se non esclusivamente, per l'industria edilizia, nell'Editto toscano del 1836 si stabilisce anche per i miglioramenti agricoli: vi si stabilisce timidamente, ma pure vi si stabilisce.

E capisco come di questo privilegio si sia potuta giovare la industria edilizia, ed all'agricoltura non sia riuscito a far fare miracoli. Gli edifici si fanno presto; appena compiuto il lavoro, si è creato subito un valore commerciale, facilmente apprezzabile, e spesso anche un valore commerciale ingente. Ma non è così per l'agricoltura. Per essa il valore derivante dalle opere di miglioramento si manifesta assai più tardi. Quando si deve contare unicamente sul privilegio per la separazione del prezzo, bisogna aspettare le vicende di una vendita, e la procedura è lunga e dispendiosa, ancorchè si accordino facilitazioni agli Istituti di credito.

Ci è poi l'alea dell'asta, che può avvenire quando non si trovino, per particolari condizioni dei tempi e dei luoghi, acquirenti. Finalmente nei creditori ipotecari anteriormente iscritti si hanno non alleati, ma avversari intesi a rendere inefficace quel privilegio del mutuante, che si manifesta all'ultima ora, ed al momento della vendita; e che hanno tutte le tentazioni e tutto l'interesse a metter bastoni fra le gambe al titolare del privilegio.

Si spiega dunque come e perchè siffatto privilegio non sia mai riuscito a far fare miracoli. Dove veramente si volle dare un privilegio efficace, si diede, appunto come io diceva, un privi-

legio che sorgesse subito, sebbene circondato delle debite guarentigie; e sullo *speso* in miglioramenti, purchè lo *speso* equivallesse al migliorato. Così si fece nei *Land improvement Acts* dell'Inghilterra, e in leggi francesi e tedesche.

Se io non erro, sarebbe anche desiderio dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, e desiderio non recente, di ricercare qualche cosa di simile da proporre a noi.

Mi permettano la Camera e l'onorevole ministro che io ricordi alcune cose, che l'onorevole Grimaldi diceva durante la discussione sulla crisi agraria :

“ È più degna di considerazione, diceva l'onorevole Grimaldi, e di studio la legge inglese che per i miglioramenti agrari accorda la prima ipoteca, previe talune forme e garanzie, e *consente* allo Stato di fare all'uopo dei mutui. La prima legge del 1846 era ristretta al *drenaggio*; la seconda del 29 luglio 1864 estese l'anticipazione del denaro pubblico a tutti i miglioramenti agrari. Gli effetti furono benefici; 200 milioni circa furono anticipati dallo Stato; ma poscia non vi fu più bisogno del suo intervento al quale si sostituirono delle compagnie; e queste hanno fatto anticipazioni per altri 160 milioni. „

Ho ricordato a titolo di onore questo, non dirò antico, ma non recente desiderio dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, nella speranza che nell'interesse della nostra agricoltura egli continui a coltivarlo.

Si ha un bel dire che gl'Istituti di credito fondiario dovrebbero esser mantenuti nel loro scopo principale in quello cioè di facilitare l'unificazione dei debiti ipotecari, sostituendo ai vari debiti ipotecari di un proprietario un debito solo a lunghe e rateali scadenze. Questo più che un principio indotto per esperienza è un desiderio che seduce, ma che nel fatto rimane troppo spesso sterile; e la esperienza ce lo ha provato da lungo tempo. Fermarsi qui è fare della legislazione, starci per dire a buon mercato, perchè il legislatore ne esce presto con una formula, che appaga, se si vuole, in astratto, ma che in concreto non ha mai prodotto il buon mercato del danaro. I debiti ipotecari sono vari per indole e per scadenza; quali di capitale, quali di rendita, e fra questi quali di rendita perpetua, quali di rendita temporanea; sono certi ed incerti, liquidi e non liquidi. E quell'opera di unificazione che si consiglia per mezzo degli Istituti di credito fondiario nel fatto resta sempre difficile, talvolta assolutamente impossibile. E allora si presenta un dilemma. O si

pretende che non si tenga conto dei debiti incerti e delle ipoteche eventuali; e allora si pretende l'impossibile, perchè nessun Istituto consentirà mai a correre le aleo circa l'esistenza o no di debiti pei quali si trovano iscritte ipoteche, e a farsi redentore di liti. O non si fa che aggiungere i debiti ipotecari quali si manifestano nei registri, mettendo alla pari certi ed incerti, liquidi e non liquidi, litigiosi e non litigiosi; ed allora non ci resta quasi mai margine perchè possa farsi il mutuo. Bisogna dunque sperar poco dal rinnovamento di sistemi vecchi caduti in disuso per la poca efficacia loro. Bisogna invece ricorrere a sistemi veramente efficaci se vogliamo non dirò più avvicinare il capitale alla terra, che è troppo poco, ma far penetrare il capitale nella terra.

Un modo l'ho già accennato, e se proprio non si vogliono senz'altro applicare fra noi i *Land improvement Acts*, o la legislazione sassone, potrebbe prendersi una via media fra l'una o l'altra legislazione, abbondando quanto si vuole nelle garanzie e nelle cautele a favore del creditore ipotecario anteriormente iscritto, il cui titolo nessuno certamente vuol violato.

Ad ogni modo se non si crede seguire un sistema che stabilisca un'antiorità su creditori ipotecari, se si paventa troppo per la sorte di essi, possono escogitarsi altri sistemi nei quali i creditori ipotecari, anzichè correre il pericolo di veder perduta la loro garanzia, verrebbero ad averla accresciuta con l'aggiunta della garanzia dell'Istituto di credito.

L'Istituto sovventore si accollì tutti e senza distinzione i debiti ipotecari, ma non si stabilisca più a favore di esso un'ipoteca con o senza privilegio. Si stabilisca una garanzia *sui generis*.

La garanzia dell'Istituto non sia un'ipoteca, nel senso ordinario, ma sia un vero e proprio pegno dell'immobile, come se si trattasse di cosa mobile, e non col divieto, anzi con la stipulazione del patto commissorio per giunta. In altre parole, in termini più volgari: che si possa fare un contratto per cui possa il proprietario sovvenuto di danaro per miglioramenti, mettersi nella condizione giuridica dell'enfiteuta, il quale decade dal suo diritto sul fondo, che si devolve al direttario quando deteriori il fondo, ovvero non paghi il canone.

Per temperare poi la durezza che si potrebbe trovare in una proposta simile, si potrebbe stabilire la facoltà del riscatto da parte del proprietario; ben inteso purchè tale facoltà fosse esercitata dentro un determinato tempo; scorso il quale lo

Istituto acquisterebbe definitivamente la proprietà della cosa immobile a lui impegnata con vero e proprio pegno, e con patto di devoluzione a favore del mutuante.

Con tale garanzia si otterrebbe veramente che gli Istituti di credito potessero fare sovvenzione a fondi gravati da ipoteche.

Allora gl'Istituti avranno la sicurezza o di essere pagati del loro credito o, in ogni caso, la sicurezza che il fondo ed i miglioramenti, che furono fatti con denaro da essi somministrato, andranno a beneficio loro.

I creditori ipotecari poi non avrebbero a temere, perchè le ipoteche rimarrebbero col grado che avevano prima del contratto.

Ed anche siffatta proposta, che potrebbe forse parere soverchiamente ardita, a penserei bene, non è così, e non è neppure una novità. Essa si trova come istituto normale nel Diritto romano prima che il patto commissorio venisse vietato. Ma perchè fu vietato quel patto, per cui il creditore si può appropriare la cosa impegnata quando non sia pagato del suo credito? Non perchè in sé stesso sia cosa cattiva quel patto, ma per la facilità degli abusi.

Non si vietava però, non si vieta oggi per le cose mobili che il creditore divenga o più presto o più tardi proprietario della cosa oppignorata. Può sempre divenir proprietario di essa, salvo lo sperimento della vendita. Questa è garanzia contro abusi, non altro. La cosa dunque non fu e non è vietata in sé, ma fu vietata per i pericoli, ai quali poteva e può dar luogo.

Ma ci sarebbero forse questi pericoli se il contratto di pegno dell'immobile si autorizzasse, non col primo che capita, non con ogni privato, ma con gli Istituti ammessi all'esercizio del credito agrario e fondiario?

Cotesti Istituti hanno carattere d'Istituti pubblici, sono vigilati dal Governo e io li vorrei vigilati di una vigilanza efficacissima, affinchè del privilegio non si abusasse. L'usura poi sarebbe assolutamente impossibile per i limiti che la legge o i regolamenti imporrebbero.

Dirò di più: dirò che questa proposta, che può sembrare un'ardita novità, corrisponde a cosa che purtroppo quotidianamente si pratica. Si pratica e su larga scala, se non applicando, estorcendo la legge; si pratica figurando una vendita con patto di riscatto, e coll'eludere, se occorre, la proibizione della legge, che limita l'esercizio del patto di riscatto a 5 anni. Si pratica, lo so, da usurai, che profittano delle triste condizioni dei proprietari, ai quali certamente non sta a cuore l'agricoltura per

l'agricoltura, e che non si curano dei miglioramenti agrari nell'interesse generale; ma si pratica.

Profittiamo di tutti gli insegnamenti: da qualunque parte vengano. Quando il privilegio si desse, ripeto, non a tutti, ma soltanto a certi particolari Istituti, e per sovvenzioni da essi fatte per miglioramenti effettivi; e ad Istituti soggetti ad una vigilanza che vorrei continua ed efficacissima; e ad Istituti, lo ripeto ancora, che non potrebbero pretendere più del giusto interesse; allora vedrei il bene e non potrei veder il male, perchè i pericoli che fecero vietare il patto commissorio, nella specie non si verificherebbero.

Di più noi verremmo ad applicare un principio economico e giuridico fecondo e sano, sul quale io richiamo l'attenzione anche dell'onorevole Luzzatti, il principio cioè che non bisogna combattere l'usura con la proibizione che l'esacerba, ma piuttosto con la concorrenza onesta che la rende impotente.

Detto ciò, io rivolgo all'onorevole ministro queste interrogazioni: crede l'onorevole ministro, che sulle forme di credito fondiario agricolo, che possano essere utilmente applicate fra noi, sia stata detta l'ultima parola?

Crede l'onorevole ministro, che con la crisi che travaglia l'agricoltura; che con la diffidenza che mostra il capitale, si potrebbero escogitare nuove forme come quelle che su per giù ho accennato?

È intendimento del Governo di studiare subito e di proporre qualche cosa di simile?

Io mi attendo dall'onorevole ministro non soltanto una risposta, come suole, cortese, ma anche affermativa. Le proposte che ho avuto l'onore di accennare non sono, lo ripeto, e insisto su ciò, come potrebbero parere, tanto nuove, se non ci si fermi alle tradizioni dell'ultima o della penultima ora, e se di certi Istituti s'indaghi la natura e l'origine. All'agricoltura la buona legislazione può essere utile tanto quanto gli espedienti strettamente economici. Ad una condizione però, ed è che nell'opera del legislatore-giureconsulto le dottrine tradizionali illuminino, sì, la mente; ma, come suole talvolta, non la restringano: che si conservi il senso della realtà del diritto: che si ricordi quel che fecero i Romani i quali, finchè facevano scaturire il diritto dalle indagini profonde dei bisogni sociali, fecero opera stupenda ed immortale, e quando cominciarono ad applicare gl'insegnamenti del diritto come ricette, non indagandone più il contenuto e le ragioni intime, l'opera loro isterilì. Queste nobili tradizioni io raccomando all'onorevole ministro di agricoltura e commercio di cui conosco le buone disposizioni e di cui conosco l'animo.

Auguro al paese ed a lui di poterle attuare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

Levi. Iniziantosi la discussione degli articoli del titolo secondo che riguarda specialmente i mutui, non credo fuor di luogo l'accennare ad una incertezza che, secondo il mio debole parere, si rileva nel disegno di legge che ci sta innanzi. Trattandosi di una legge che tende a costituire dei privilegi non è difficile che produca collisioni d'interessi, che faccia sorgere difficoltà e dissidi. È quindi necessario che essa riesca il più che è possibile chiara, esplicita e completa per facilitarne l'applicazione.

È sorto in me ed in alcuni colleghi, il dubbio circa la posizione che sarebbe fatta ad un mutante che avesse accesa ipoteca sopra un fondo nel quale si volesse costruire, a scopo di miglioramento agricolo, un fabbricato. Potrà egli, se ne sente il bisogno, estendere la sua ipoteca al nuovo fabbricato che sorge sul fondo stesso; oppure rimarrà il privilegio all'Istituto che fornisce la somma per costruirlo?

Io desidererei avere una spiegazione dall'onorevole relatore ed anche una dichiarazione dall'onorevole ministro che potesse rendere più chiara la interpretazione di questa parte della legge.

Presidente. L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare.

Miceli. Il modo in cui è redatto quest'articolo 15, che è il primo del secondo titolo, rivela quale sia lo scopo principale che si è prefisso l'onorevole ministro nel presentare questo disegno di legge. Nel titolo primo si è parlato esclusivamente del pegno agrario, ed il pegno è costituito da oggetti mobili. Solo nell'articolo 13 si parla del conto corrente ipotecario, il quale conto corrente sarebbe garantito da un'ipoteca, vale a dire da uno stabile.

In questo articolo 15 pare che intendimento del ministro, secondato dalla Commissione, sia quello d'incoraggiare il più che sia possibile la trasformazione agraria nel nostro paese. L'intendimento senza dubbio è lodevole, ed io non fo che unire la mia voce a quella di tanti altri oratori che hanno fatto plauso all'idea da cui sono stati ispirati il ministro e la Commissione. Senonchè, pure facendo le debite lodi a questo intendimento, mi permettano l'onorevole ministro e la Commissione che io faccia alcune brevi osservazioni sul proposito.

La onorevole Commissione e l'onorevole ministro, per essere forse troppo assorbiti da questo intendimento della trasformazione agraria,

hanno, se non dimenticati, per lo meno non trattati con giustizia altri argomenti che pure, secondo me, meriterebbero e meritano uguale attenzione da parte della Camera.

Io non mi lagno della specializzazione contenuta in questo articolo, anzi, giacchè lo scopo del ministro e della Commissione d'incoraggiare la trasformazione agraria è commendevole, questa specializzazione, secondo me, è necessaria. Però a me sembra che il Governo e la Commissione abbiano con l'articolo 15 voluto limitare un po' troppo il campo, su cui deve esercitarsi l'azione di questa legge, e questo, secondo me, è un errore, chè questo campo conviene in alcun modo allargarlo. Allora, secondo il mio modo di vedere, noi potremo avere maggiori speranze, anzi potremo nutrire la convinzione che questo disegno di legge sarà realmente utile all'agricoltura del paese.

Io comprendo che l'onorevole ministro, assorbito da questo concetto della trasformazione *ex novo*, che è proclamata in tanti libri, abbia potuto restringere il campo di azione di questa legge, lo comprendo, sebbene non lo approvi; ma non comprendo come la Commissione, la quale, nella dotta relazione presentata, ha esposto intendimenti ben diversi, e contrari a questa proposta di limitazione, abbia poi accettato tal quale l'articolo proposto dall'onorevole ministro. Davvero che ciò mi ha recato non poca sorpresa.

Infatti l'onorevole relatore, nel suo accuratissimo e profondo lavoro, a pagina 3, dice:

“ Sarebbe un errore il credere che nelle provincie nelle quali nella coltivazione si è già raggiunto un grado d'intensità relativa, ivi non sia altrettanto sentito il bisogno di schiudere al lavoro le sane sorgenti del credito: è anzi al capitale soprattutto che in tali plaghe si possono attingere i mezzi per aiutare gli sforzi della produzione per porla in grado di riparare al vuoto dell'imposta che vi pesa più duramente. ”

E nella pagina 4, con maggiore eloquenza dice:

“ Nelle zone che non attendono le prime opere di bonifica e di coltivazione, le opere idrauliche per l'irrigazione, la fognatura ed il risanamento, ivi sarà possibile di aumentare la potenza produttiva del suolo con le larghe effusioni di materie fertilizzanti, con la sostituzione di colture intelligenti e riparatrici a quelle viete ed esaurienti. ”

E, dopo poco, soggiunge:

“ Saranno invece preziose (le anticipazioni che

si possono ottenere dai capitalisti) per differire la vendita delle raccolte e dei prodotti, ove tale vendita non possa effettuarsi nell'anno, a buon patto. »

Conseguenza di queste premesse, della cui giustezza non si può dubitare, sarebbe stata, a mio credere, quella di non limitarsi alla specializzazione presentata dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Infatti mutui ipotecari dovrebbero farsi, secondo la dizione attuale dell'articolo, per uno degli scopi seguenti:

“ 1° La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi;

“ 2° I prosciugamenti e le irrigazioni. »

E qui mi accordo volentieri con l'onorevole Arnaboldi che voleva mettere in questo elenco le pompe irrigatorie.

“ 3° La condotta di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali;

“ 4° La piantagione delle viti o degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati. »

Ma perchè, o signori, fermarsi a queste quattro categorie di miglioramenti che sono i più dispendiosi e quindi più rari, e non ricordare che le più numerose operazioni agrarie, per migliorare lo stato dell'agricoltura, sono precisamente quelle che si fanno da tutti, ordinariamente, e che sono più facili a contrattarsi, perchè costano meno? Per esempio, i cambiamenti di coltura. Se dalla coltura a cereali un proprietario volesse passare alla coltura ad ortaglie, o volesse intraprender quella degli agrumeti, questo proprietario non troverebbe credito; non potrebbe contrarre un mutuo con gli Istituti che fanno il credito agrario, perchè cotesti Istituti hanno l'azione loro limitata alle sole quattro categorie stabilite dall'articolo.

Chi non sa, o signori, che per far progredire un'industria agraria, come sarebbe la piantagione dei gelsi, si deve coordinare con la coltivazione del filugello, e spesso anche coi mezzi ed il sistema della trattura? Ora immaginate che un proprietario di gelseti voglia costruire delle bigattiere e che egli chieda ad uno degli Istituti che fanno il credito agrario una somma, sia a mutuo con un contratto da compiersi secondo le forme stabilite in questo secondo titolo, sia col sistema del conto corrente ipotecario; ebbene esso troverebbe chiuse tutte le

porte. E ciò non va, appunto perchè trattasi di uno dei bisogni più frequenti, più comuni, più degni di considerazione quale è questo di cui vi ho precisamente parlato, e che non è stato considerato nell'articolo.

Tutti sanno che sono grandemente difficili i progressi nell'agricoltura; la coltura trova grandissimi ostacoli quando il terreno non è ben livellato. Ora, se un proprietario, od un conduttore (e parlo qui dei conduttori che tanto raccomandava l'onorevole Lucca e che, secondo me, sono degni di essere presi in considerazione), se un agricoltore che può offrire una ipoteca intende di fare un livellamento di terreno, per quindi procedere ad una coltura più razionale, più scientifica, più produttiva, anche questo agricoltore troverebbe chiuse le porte degli Istituti che fanno il credito agrario!

Dunque, onorevoli signori, io vi prego in nome della coerenza, ed in nome dei principii enunciati con tanta eloquenza e chiarezza dall'egregio mio amico il relatore di questo disegno di legge, di acconsentire che, oltre le quattro specificazioni fatte nell'articolo 15, si aggiunga un altro numero, in cui si contempli, per esempio, il cambiamento di una coltura in un'altra più remuneratrice, la correzione del terreno, con tutte le opere a ciò necessarie, la fabbricazione, per esempio, di bigattiere e cose simili.

Nè temo, o signori, come qualche collega ha mostrato di temere che, allargando il campo nel quale debba agire questa legge, si accrescano i pericoli di frode.

La frode, a mio credere, non sarebbe tanto facile; del resto, le leggi sono accompagnate sempre da regolamenti, da ordinanze istruttive da parte del Ministero; e nei regolamenti stessi si può provvedere in modo, che, allargando il campo di azione della legge, si evitino le frodi.

Quanto io dico, o signori, è suffragato dall'esempio di altre nazioni, delle nazioni più progredite in materia di agricoltura, e dalle quali dobbiamo prendere insegnamento.

In Inghilterra, quando fu modificata la legge antica sul credito agrario, nel 1864, si specializzò, anche colà, i casi, in cui gli Istituti di credito agrario dovessero far prestiti ai proprietari; ed invece dei 4 numeri che troviamo nel nostro articolo 15, troviamo 12 numeri. La legge inglese non si contentò di contemplare soltanto i nostri quattro casi, ma, visto che i bisogni dell'agricoltura sono vari e tutti debbono essere presi in considerazione, va fino a specificare 12 casi, l'ultimo dei quali è così elastico da mettere davvero paura che accadano delle frodi. Ma questa paura quei

legislatori non l'ebbero perchè alle frodi si può riparare. Il primo dovere è di far giustizia a tutti e non di concedere aiuti ad una classe di agricoltori mentre ad un'altra classe, che ha gli stessi diritti, cotesti aiuti si negano.

Io spero che la Commissione e l'onorevole ministro verranno meditare un momento su queste osservazioni ed escogitare una formula la quale possa comprendere le idee che io ho manifestate, idee che trovo anche nella relazione dell'onorevole Pavesei.

Io debbo anche osservare che quest'allargamento del campo d'azione della legge, è pure consigliato da altre ragioni, oltre quelle di giustizia distributiva e dello scopo di facilitare il più che sia possibile i miglioramenti agrari.

Poco fa l'onorevole Lucca accennò al dubbio che in base a questa legge si possa costituire il monopolio dei grandi Istituti e che i piccoli sarebbero messi in disparte, onde, secondo lui, ne vorrebbe la conseguenza che il credito agrario non sarebbe portato in tutti gli angoli del paese, perchè i grandi Istituti hanno le loro sedi, hanno le loro succursali nelle città, e difficilmente si trovano nei piccoli centri.

Io in verità questo monopolio non lo temo. In questa legge è fissato il massimo dell'interesse agrario al 5 per cento. Ora, o signori, che cosa sono questi grandi Istituti? Sono Istituti i quali traggono la loro vita dalle azioni e dai depositi; sono ognuno *sui juris*; piena libertà quindi nei contratti. Questi Istituti, che sono costretti a dare un dividendo agli azionisti, a dare l'interesse ai depositanti, è difficile che possano pensare a grandi speculazioni nel campo contemplato da questa legge, la quale limita l'interesse dei mutui agrari al 5 per cento. Anzi, o signori, io che accetto questa limitazione, l'accetto anche per lo esempio delle altre nazioni che se ne sono trovate contente. L'Inghilterra l'ha stabilita sin dal 1846 e non l'abrogò che coll'ultima legge del 1864; il che vuol dire che questa limitazione l'ha trovata utile, l'ha sperimentata buona: dunque accettiamo la limitazione. Ma, accettandola, accetto anche quella parte dell'articolo, l'ultimo capoverso, in cui è riservata al ministro di agricoltura, industria e commercio la facoltà di mutare, secondo le circostanze, la cifra dell'interesse. Perchè immaginiamo che la esperienza provasse che con questo *maximum* del 5 per cento gli Istituti non potessero fare dei prestiti agrari, ne vorrebbe forse la necessità di alzare in qualche modo coteste interesse e portarlo dal 5 al 5 e mezzo, al 6 per cento, insomma a modificarlo. E sono si-

curo che qualunque ministro userebbe di questa facoltà con tutta imparzialità, e coll'unico fine di fare il bene, l'interesse del paese.

Gli Istituti ad azionisti, o gli Istituti che vivono di depositi, ma sono Istituti con lo scopo del lucro, io credo che non vorranno esporsi a grandi affari in materia di credito agrario.

Ma vi sono Istituti che, pel loro carattere, per la loro organizzazione, per i loro statuti faranno un grande beneficio all'agricoltura d'Italia. E, secondo me, questi Istituti sono a preferenza le Casse di risparmio.

Queste istituzioni benefiche hanno oramai un ingente capitale di depositi, un miliardo e duecento milioni circa; esse non hanno lo scopo del lucro e delle speculazioni; non debbono esporsi nè all'alea delle perdite, nè a quella di grandi guadagni.

Il loro interesse e l'obbligo loro secondo gli statuti sono quelli di fare degli impieghi sicuri: onde è che noi vediamo le nostre Casse di risparmio impiegare i loro capitali al 3 e 3,50 per cento.

Gli Istituti obbligati dalla forza delle cose e dal loro carattere ad impiegare i capitali al 3 e 3,50 per cento potranno trovare un margine conveniente anche nell'interesse del 5 per cento stabilito da questa legge. Ma gli altri Istituti di pura speculazione io credo che grandi affari non ne faranno; difficilmente si arrischieranno ed avranno il patriottismo di impiegare dei capitali in credito agrario anche col pericolo di qualche perdita.

Nè si rechi l'esempio dell'Istituto di Prussia e di quello d'Inghilterra. L'istituzione del credito agrario in Inghilterra, che nell'ultimo decennio troviamo dalle statistiche aver portato degli utili grandissimi, è una istituzione di Stato. E tale essendo avrebbe potuto esporsi benissimo ad una perdita senza mai lasciar di mira il suo scopo.

Lo Stato può subire una perdita perchè sa che ciò che da una parte perde per mezzo di quell'Istituto lo riacquista da un'altra parte sulle maggiori produzioni. Gli Istituti prussiani si appoggiano alle provincie ed ai comuni che li proteggono e partecipano all'amministrazione di essi. Parlando dunque di questo genere di Istituti bisogna riflettere al loro carattere di Istituti di Stato o altrimenti sovvenuti e protetti. I nostri Istituti autorizzati da questa legge a fare il credito agrario, sono liberi e regolano da sé i loro interessi. Io perciò raccomando di allargare il campo di questi prestiti e specialmente di quei prestiti che potrebbero fare a preferenza le Casse di risparmio, che all'agricoltura del nostro paese sono in condizione di recare un grandissimo utile; e la speranza che

possiamo fondare sull'azione delle Casse di risparmio, non è certamente una speranza vana, perchè la loro organizzazione ha tutti i requisiti per poter rendere un grandissimo beneficio al nostro paese.

Io qui non voglio pregiudicare una questione sollevata qui alcuni giorni fa dall'onorevole Sciacca della Scala, il quale fondava grandi speranze sui due grandi Istituti meridionali, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, appunto perchè essi non sono obbligati a dare dividendi a nessuno; certamente quei due grandi Istituti sono riservati ad un grande avvenire, l'agricoltura del paese può attendersi dei grandi benefici da essi; ma io prego i miei onorevoli colleghi di considerare che quei due Istituti sono Istituti di emissione, e le Banche di emissione, malgrado tutta la buona volontà di aiutare l'agricoltura in tutte le forme, hanno un obbligo grandissimo, che è quella di garantire i biglietti al pubblico; talchè io divido la mia fiducia tra essi e le Casse di risparmio.

Agevoliamo, o signori, la facilità di credito agli Istituti i quali possono essere stabiliti in tutti gli angoli del paese, ed in questo modo noi faremo ciò che da tutti si proclama necessario, di avvicinare sempre più il capitale all'agricoltura.

Spero che l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro vorranno accogliere le mie idee, e che vorranno formulare un quinto paragrafo che allarghi il campo di azione degli Istituti che eserciteranno il credito agrario (*Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Quando ho udito l'onorevole Lucca rilevare nel suo discorso gli inconvenienti, che derivano dall'aver specializzato in questo articolo gli scopi, per i quali gli Istituti di credito sono specialmente autorizzati a creare mutui ipotecari; ed invitare perciò il Ministero e la Commissione a presentare una formola che meglio rispondesse ai bisogni ed alle condizioni economiche della nostra agricoltura, io mi sono permesso di chiedere la facoltà di parlare, dappoichè ritengo anch'io che l'articolo in discussione, redatto com'è non corrisponda alle buone intenzioni, che, sono sicuro, hanno avuto ed il Ministero e la Commissione, di migliorare, cioè, per quanto è possibile, le condizioni della nostra agricoltura.

Dopo però il discorso dell'egregio collega Miceli il mio compito è di molto diminuito, dappoichè egli, detto com'è, specialmente in questa materia, ha rilevato alcuni altri bisogni, ai quali certamente si deve provvedere coll'autorizzare gli Istituti di credito a far maggiori mutui ipotecari.

Io convengo con l'onorevole Miceli che, anzichè essere dannosa, è necessaria ed utile la specializzazione. Ma, siccome gli scopi per i quali l'agricoltura è costretta le tante volte a ricorrere a codesti Istituti, sono molteplici e svariati, in modo che il legislatore certamente non può nè prevederli tutti nè precisarli, così credo anch'io necessario, come crede l'onorevole Lucca, di venire in soccorso di questi bisogni con una formola, che corrisponda all'intenzione meglio di quella che ci sta dinanzi.

E quanto desidera l'onorevole Lucca io credo si possa benissimo fare, dappoichè se il Ministero e la Commissione avessero per un momento posto mente alla legge del 1869, avrebbero trovato al numero 6 una formola, che corrisponde esattamente al desiderio degli onorevoli colleghi, e può corrispondere ai bisogni ed alle necessità della classe agricola.

Nel n. 6 difatti si dice che sono autorizzati a fare dei mutui per promuovere la formazione dei consorzi, dissodamenti di terreni; rimboschimenti; canali d'irrigazione; strade vicinali, forestali, comunali e provinciali.

E dopo aver specificato ciò cui ha accennato l'onorevole Miceli, aggiungerei — se Ministero e Commissione non avessero difficoltà di accettarlo — anche (perchè è cosa tanto rilevante per la nostra agricoltura) gli stabilimenti enologici; e così pure un'altra cosa molto importante, cioè le fabbriche di concimi e tutte le altre operazioni destinate allo svolgimento dell'industria agraria. Credo che con questa formula così generica, si potrebbero sicuramente secondare e favorire tutti i bisogni dell'agricoltura, ed i desideri dei preoipianti.

E giacchè mi trovo ad aver la facoltà di parlare mi permetto di dire che crederei opportuno di sollevare qui una grossa questione, questione trattata con la sua solita dottrina, con la sua tanta competenza, dall'illustre presidente della Commissione.

E qui mi associo anch'io all'onorevole Lucca nel provare una spiacevole impressione, perchè egli non spiega anche in questa discussione la sua solita operosità nel fornire tutti quei lumi, che il suo ingegno e la sua esperienza potrebbero somministrare per migliorare questa legge.

Dappoichè io temo, mi duole il dirlo, temo assai che mentre l'illustre Cordova, non mai abbastanza compianto, diceva con una felice espressione che la legge del 1869 era un *meno peggio*, io temo assai, dico, che la legge del 1869 possa essere rimpianta e desiderata, temo assai che questa legge possa chiamarsi un *meno meglio* dell'altra.

L'illustre Luzzatti diceva che uno dei difetti della legge del 1869 sta nell'aver imprigionata la banca agraria nelle sue operazioni con gli agricoltori.

In un articolo difatti stampato nella *Perseveranza* si legge...

Luzzatti. Non è mio.

Franceschini. In quell'articolo si legge:

« Uno dei difetti della legge 1869 sta nello avere imprigionato la banca agraria nelle sue operazioni con gli agricoltori. Il giro degli affari tra gli agricoltori è di sua natura lento e richiede lunghe scadenze per i rimborsi delle prestanze, onde un Istituto la cui clientela è limitata alla sola classe agricola si trova impacciato nei suoi movimenti. Riescono meglio quando si otterranno le operazioni agrarie con le commerciali ».

Ora pertanto si dovrebbe risolvere il problema: se le operazioni degli Istituti autorizzati al credito agrario debbano restringersi solamente allo scopo agricolo, ovvero abbracciare anche il campo industriale.

Dopo ciò prego Ministero e Commissione di accettare la formola generale non da me presentata, ma che è data dal n. 6 dell'articolo 1° della legge del 1869, la quale parmi risponda meglio agli interessi dell'agricoltura.

Crederci inoltre opportuna un'altra aggiunta; quella cioè di trasferire qui una disposizione del disegno di legge sulla perequazione, autorizzando i mutui ipotecari anche per la costruzione dei fabbricati destinati a riparare gli utensili e le macchine agrarie.

Dopo queste osservazioni non avrei altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Umana.

Umana. Le condizioni eccezionali dell'agricoltura e della proprietà fondiaria nella Sardegna m'inducono a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione sopra ciò che a me sembra una lacuna in questo articolo 15, in cui si enumerano gli scopi per i quali i mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle culture, sono concessi. Farò notare alla Commissione e all'onorevole ministro che in Sardegna non è possibile nessun miglioramento agrario, e molto meno nessuna trasformazione di coltura, se i terreni sui quali si opera non sono recinti o da siepi vive o da muro; tutti i miei colleghi rappresentanti di quelle provincie possono farne fede. Ora per cingere quei terreni

aperti con siepi vive o con muri sono necessari capitali enormi.

Chiederei quindi che le spese necessarie per il ricingimento di quei terreni fossero comprese tra quelle considerate da questo articolo come miglioramenti agricoli.

Io spero che questa mia proposta, la quale è motivata da scopi veramente legittimi e giusti, sarà benevolmente accolta dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti. (*Segni di attenzione*).

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*). A proposito dell'articolo 15 di questo disegno di legge si è fatta ora nella Camera una discussione generale...

Presidente. Ha ragione!

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*)su tutto il titolo secondo, invadendo anche...

Presidente ...quello già votato.

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*) ...e un po' il titolo terzo. Ma non è lecito meravigliarsi che ciò sia avvenuto per la novità e la gravezza del tema, come diceva egregiamente l'onorevole Lucca.

Qui non si tratta di una di quelle piccole leggi, le quali possono passare inosservate; questa è una di quelle leggi che per le sue attinenze col diritto civile e con le ragioni più delicate dell'economia nazionale, l'industria agraria, che in Italia rappresenta tutte le altre industrie unite insieme, non può non interessare sommamente i legislatori del nostro paese.

Se la discussione si restringesse unicamente all'articolo 15, il compito della Commissione, e credo anche quello dell'egregio ministro sarebbe ora facilissimo.

L'onorevole Lucca ha dimostrato con molta chiarezza che, volendo specificare il carattere e il fine dei mutui ipotecari intesi ai miglioramenti agrari e alla trasformazione delle culture, si corre il pericolo molto evidente di escludere opere utili essenzialmente e feconde.

L'onorevole Arnaboldi ne indicava una che, a suo avviso, è tra le più idonee a raggiungere l'intento delle miglioni e delle trasformazioni agrarie.

L'onorevole Miceli, invocando l'esempio della legge inglese, e con molto affetto ragionando di questo disegno di legge, del quale egli può dirsi iniziatore, perchè quando era ministro di agricoltura e commercio fu il primo a riconoscere l'insufficienza della legge del 1869 sul credito agrario e la necessità di riformarla con criteri più larghi, tenendo conto delle nuove forze economiche, che

si erano andate esplicando nel nostro paese, l'onorevole Miceli, che è benemeritissimo di questi studi, ricordava altre operazioni, le quali devono aver posto in questo articolo, perchè si riferiscono a miglioramenti delle colture, in questo momento storico della nostra agricoltura essenzialmente trasformatore.

L'onorevole Miceli notava, a modo di esempio, che un mutamento di coltura, il quale secondo l'avviso del proprietario significa un miglioramento, se non entra in una delle categorie indicate nell'articolo, sarebbe escluso dal beneficio di questi mutui.

E gli onorevoli Umana e Franceschini, anche essi facevano identica osservazione; l'onorevole Umana ricordando con specificazione distinta il chiudimento delle siepi, e l'onorevole Franceschini rievocando il numero 6 dell'articolo 1° della legge del 1869 sul credito agrario.

La Commissione non ha alcuna difficoltà a riconoscere che queste osservazioni sono giuste, intrinsecamente giuste.

Però vanno considerate in relazione agli scopi del disegno di legge. Esso non si occupa di incrementi e miglioramenti i quali abbiano tratto alla industria agraria; ma di quegli incrementi e di quei miglioramenti che si riferiscono a incorporazioni di capitali nel fondo, per ottenere migliorie che si consustanzino nel fondo medesimo e per tal guisa diventino capaci di ipoteca. Alcune delle osservazioni fatte dai nostri colleghi si riferiscono, senza dubbio, a operazioni che possono significare incremento della agricoltura, miglioramento e trasformazione delle colture; ma pare a noi, che nelle operazioni medesime prevalga il carattere di industria agraria su quello della proprietà fondiaria. Ecco la distinzione che, a nostro avviso, si deve tener ben presente: imperocchè, altrimenti, questi mutui fatti, per garantirsi sulle ipoteche, non troverebbero nelle ipoteche la loro specificazione, la loro individuazione economica e la loro garanzia; e allora le obbligazioni, le cartelle che si devono emettere in corrispondenza, poggerrebbero, in parte, sulla proprietà, e, in parte, sulla industria, mentre esse debbono trovare nella proprietà e nei suoi incrementi la loro piena mallevaria.

Per tanto, quando si accenna ad alcune operazioni che possono fare i conduttori di fondi, noi rispondiamo: Sono utilissime; ma *non est hic locus*; perchè queste non possono avere la loro rappresentazione nelle cartelle agrarie, le quali trovano la loro garanzia sui mutui fatti per incrementi e per miglioramenti della proprietà.

Con questa distinzione, ci pare di aver trovato una formola la quale potrebbe concordare i diversi oratori, e farci uscire da queste difficoltà dalle quali non usciremmo più, sia che si voglia procedere per ispecificazioni troppo analitiche, sia per forme troppo sintetiche.

Volendo procedere con ispecificazioni troppo analitiche, lasceremmo certamente fuori qualche cosa essenziale; potremmo comprendere tutto, oggi, ma non potremmo prevedere quelle operazioni che le necessità delle trasformazioni agrarie additerebbero all'indomani.

Procedendo per sintesi, all'incontro, si correrebbe il pericolo di non dare una fisionomia esatta a queste operazioni sulle quali si deve assidere l'ipoteca, che è il fondamento della cartella agraria.

Ora, per rispondere a queste due necessità, di non specificar troppo, e di non cadere in troppo vaghe generalità, la Commissione proporrebbe alla Camera, d'accordo col ministro d'agricoltura, di aggiungere un nuovo numero all'articolo, il quale sarebbe del seguente tenore: " Tutte le altre operazioni le quali, sentito il Consiglio superiore di agricoltura, saranno dichiarate utili ai miglioramenti e alle trasformazioni delle colture, nel regolamento. "

Quindi si manterrebbero le specificazioni che valgono a indicare chiaramente l'indole delle trasformazioni agrarie, le quali si desiderano e si vogliono affrettare nel nostro paese; ma poi nel regolamento, udito il parere del Consiglio d'agricoltura, si completerebbero, e man mano che si svolge il criterio di codeste operazioni e se ne riconosca l'utilità, se ne registrerebbero nuovi progressi.

Nulla quindi si esclude; tutto è commesso allo studio degli uomini tecnici, secondo le necessità che gli agricoltori verranno additando.

Se a siffatti temperamenti si vorranno acquetare coloro i quali hanno fatte ora le giuste censure che si esaminarono, il compito nostro, per quanto riguarda l'articolo in esame, sarà esaurito.

Però, poichè ho la facoltà di parlare e, come ebbi ad avvertire, a proposito di quest'articolo si è fatta una specie di discussione generale su tutti gli altri due titoli del disegno di legge; e poichè furono volte a me, da alcuni oratori, e specialmente dal mio amico Lucca, cortesi interrogazioni, io debbo dar loro una breve risposta, se la Camera e l'onorevole presidente lo consentiranno.

Presidente. Parli, parli pure.

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*). Il mio amico Lucca, che non ho mai considerato come avversario di questo disegno di legge, ma come

uno di coloro, che, con savie censure, vogliono migliorarlo (e ha già ottenuto l'intento suo in alcuni punti, e, spero, lo conseguirà in alcuni altri) il mio amico Lucca, voleva cogliere in contraddizione la Commissione ed il Governo osservando: ieri negavate le specificazioni dei prestiti a scopo agrario, oggi, invece, volete stemperarvi in queste specificazioni a proposito dei mutui fatti per migliorare o trasformare la coltura.

A me, se l'onorevole mio amico me lo consente, pare non vi sia questa contraddizione, poichè sono diverse interamente le funzioni del titolo primo e del secondo di questa legge, così diverse, che, nel modo come io la considero, parmi che potrebbero l'uno e l'altro titolo essere argomento di due distinti disegni di legge.

E, non è certo per comodo di difesa, che io adduco ora questa risposta; la distinzione dei due titoli ha la sua riprova in ciò che un disegno di legge era stato presentato dagli onorevoli Pavesi, Sonnino-Sidney, Bonacci, Boselli e da me per regolare una parte di questa materia del credito agrario e in esso non si faceva parola nè di Istituti, nè di mutui intesi a migliorare, ad accrescere e a trasformare l'agricoltura. Ma quel disegno di legge di iniziativa parlamentare il ministro di agricoltura completò coi titoli secondo e terzo di quello che ora ci sta innanzi. Il che vuol dire che una parte può stare senza l'altra.

E non solo mi arresto su questi che si potrebbero chiamare motivi esteriori, ma mi addentrerò alquanto nell'intrinseca indagine intorno all'argomento. Il titolo primo di questo disegno di legge che cosa fa? Si propone di avvalorare anche per l'agricoltore l'uso, a fine di credito, delle scorte vive o morte, delle suppellettili strumentali e di tutto quello che si chiama il capitale immobiliare dell'industria agraria; lo vuole avvalorare a fine di credito, senza toglierne la disponibilità.

Si intitola del credito agrario, questo titolo primo, non già perchè miri a procacciare i capitali alla agricoltura con ispeciali ordinamenti d'emissione e di strumenti di credito, ma perchè intende a dare all'agricoltore quelle garanzie giuridiche, le quali oggi gli mancano per procurarsi il credito.

E quando dico agricoltore, io intendo tanto il proprietario, come il conduttore e il mezzadro, perchè la difficoltà giuridica si affaccia egualmente in tutte queste gradazioni diverse dei fattori della agricoltura.

Infatti oggidì l'agricoltore, se vuole avvalorare pel credito in tutto e in parte ciò che io

chiamai il capitale mobile dell'industria agraria, deve staccarlo dal fondo e creare un sequestrario che, a tenore delle nostre leggi, glielo custodisca. E allora la sua sostanza diventa capace di credito, perchè diviene argomento di pegno; e passa dal credito personale alla forma rozza, empirica, primordiale del Monte di pietà.

Oggidì, tranne quella parte di credito che è rappresentata dalla personalità economica dello agricoltore, tutto ciò che costituisce il suo capitale industriale non può essere argomento di credito, altro che quando si stacchi dall'industria agraria, come avviene precisamente all'operaio, escluso dalla Banca popolare, il quale non può avere il credito, se non quando porti gli oggetti del suo lavoro al Monte di pietà.

Noi consideriamo questo stato di cose costituente un' inferiorità organica e giuridica a scapito dell'agricoltore quando egli vuol attingere a tutte le forme, a tutte le sorgenti del credito per qualsiasi uso.

Ecco perchè, onorevole Lucca, ci pare di essere stati logici non specificando l'uso a cui il credito agrario debba servire.

Secondo il nostro modo di vedere, una delle inferiorità economiche dell'agricoltore deriva da quei vecchi pregiudizi di leggi scritte qua e là, secondo le quali si considera l'agricoltore come un minore, che abbia bisogno di essere tutelato di continuo e in modo particolare dal diritto civile. Noi invece lo consideriamo come un maggiorenne, che disdegna questa tutela, come si conviene ai forti, e crediamo che ogni volta che lo si sottrae a questa tutela, lo si liberi da impacci, dei quali ei soffre, e lo si metta in condizioni identiche agli altri fattori della produzione.

Io non potrei diffondermi di più su quest'argomento, che, come l'onorevole Lucca intende, mi alletterebbe molto e mi trarrebbe in lunghi ragionamenti, ma mi pare di aver indicate a sufficienza le ragioni essenziali, per le quali non giovi introdurre qui l'elemento degli scopi del credito; qui si tratta di liberare l'agricoltore e metterlo a pari condizioni con gli altri fattori della produzione, e non di creargli un credito a fini determinati.

Ma, per contro, nel titolo particolare, di cui ora ragioniamo, si mira, secondo il disegno di legge, ad agevolare, ad affrettare l'incremento, le trasformazioni delle colture e a confortarle con forme di credito idonee a raggiungere questo fine. La specificazione qui diventava necessaria, poichè si mirava all'incremento dell'agricoltura, in quanto essa si impernia nella proprietà fondiaria,

Se non che l'onorevole Lucca obiettava: voi non raggiungerete il vostro scopo. Questa è la obiezione sua fondamentale, se bene ho inteso, e degna per parte della Camera, della Commissione e del Governo di tutto il più ponderato esame. Voi non raggiungerete, dice l'onorevole Lucca, il vostro scopo; e mi parve che l'onorevole Franceschini si associasse a questo dubbio amaro dell'onorevole Lucca soggiungendo: voi non create organi del credito adatti a raggiungere i fini lodevoli che teoreticamente vi proponete.

Temo, soggiungeva l'onorevole Lucca, che avendo favorito i grandi Istituti a scapito degli Istituti minori, delle Casse di risparmio e delle Banche cooperative, voi trasformiate anche questo credito agrario, non per gl'intendimenti vostri, che sono purissimi, ma per la forza fatale delle cose in una speculazione, in un affare che, invece di avviare l'onda de' capitali verso l'agricoltura, sempre più da essa li distolga.

Un'obiezione così grave e fatta con asserzioni così gravi, merita un'indagine sollecita quanto esauriente e una risposta franca. Io credo che, quand'anche si ordini il credito agrario nel modo che paia a noi il più perfetto in una legge, essa rimarrà sempre, come è rimasta in gran parte la legge del 1869, una lettera morta se non concorrano due grandi condizioni ad avviarla.

Una è che i capitali si determinino in favore dell'agricoltura; l'altra è che questi capitali si possano dare ad essa alla ragione d'interesse la più moderata possibile.

Questo disegno di legge cerca di raggiungere il primo intento di avviare i capitali verso l'agricoltura, perchè col titolo primo assicura ad essi garanzie giuridiche che oggi mancano, e coi titoli secondo e terzo li svolge a quella trasformazione delle colture, che determinar deve un grande progresso economico, creando una nuova forma d'ipoteca non priva di audacia, e sottoposta alla sanzione suprema dell'esperienza.

Ma, creando queste condizioni favorevoli al credito agrario, la legge non crea nè il capitale nè il capitale a buon mercato. Questo è argomento di cui il presente disegno di legge non può occuparsi e che spetta ad altre riforme e all'operosità del paese.

Ma io convengo con l'onorevole Lucca che questa legge, come in alcuni punti è redatta, potrebbe raggiungere l'intento opposto a quello che noi ci proponiamo, impacciando la corrente di capitali che si determini in favore dell'agricoltura.

L'onorevole Lucca si riferiva a un esempio tratto da casa sua, e che egli sa io ho studiato e

ammirato, come egli ebbe la cortesia di ricordarmi; ci si riferiva alla Cassa di risparmio di Vercelli, la quale è una di quelle benefiche istituzioni di risparmio di cui abbonda e sovrabbonda, per fortuna e per onor nostro, l'Italia. Essa ha aperto il credito a conto corrente agli agricoltori sotto forma ipotecaria, e garanzie personali ad uso delle celebrate Banche scozzesi. Che se in questi ultimi tempi il debito chirografario ha ceduto il posto alla forma più antica di credito ipotecario, questo si deve alla legislazione fiscale, la quale in materia di registro e bollo merita la più profonda e la più rigorosa revisione; condotta però con criteri diversi da quelli che informano il disegno di legge per riforma delle tasse di registro e bollo che è sottoposto all'esame della Camera.

Ora perchè, dice l'onorevole Lucca, vietare a questa Cassa di risparmio e a tante altre che alla Cassa di risparmio di Vercelli per benemerenzia rassomigliano, perchè vietare ad esse le operazioni di credito sotto forma di mutui intesi a trasformare la coltura? Forse perchè questa Cassa non ha raccolto un capitale di cinque milioni che è il minimo, il quale si richiede, per assicurare siffatte operazioni suffragate dalla emissione delle cartelle?

Perchè non l'ha raccolto questo capitale? Non per difetto di previdenza, ma perchè essa corrisponde ai depositanti un interesse relativamente largo e presta agli agricoltori ad un interesse relativamente mite. E con tale sorta di operazioni essa non può accumulare gran capitali; ma nessuno può dire che fallisca al suo compito che è quello di giovare ai coltivatori dando loro il credito a buone condizioni e allettando i depositanti con altri interessi.

Io non posso dissentire dalle raccomandazioni fatte dall'onorevole Lucca, anzi devo così consentire in esse che ragionandone con i miei amici della Commissione e con il ministro del commercio, abbiamo immaginato alcune soluzioni radicali, e quando verremo agli articoli che si riferiscono a questo tema saremo lietissimi di udire le proposte di emendazione, che l'onorevole Lucca e altri faranno e che noi accoglieremo assai cordialmente.

Abbiamo immaginato un modo di associare a queste operazioni di credito agrario tutti gl'Istituti di previdenza del nostro paese. E nell'annunziarne le ragioni rispondo anche ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Miceli, e con le quali la Commissione interamente consente.

Le fonti principali del credito agrario in Italia

devono rintracciarsi in quegli Istituti, i quali, per la loro indole specifica, possono prestare il danaro a condizioni migliori all'agricoltura. Ora è evidente che la più squisita attitudine, l'idoneità più manifesta a raggiungere questo intento, si trovano nelle nostre Casse di risparmio le quali abbiano o no accumulato un grosso patrimonio, sono tutte chiamate a coordinarsi con le minori istituzioni, con le Banche cooperative, a fornire i capitali all'agricoltura, alle migliori ragioni di interesse, cioè alle condizioni in cui il credito agrario non diventi una ruina, ma una benedizione.

Ma senza questa legge, cioè senza creare dei titoli i quali sieno negoziabili presso queste Casse di risparmio e senza dare a queste le garanzie nelle operazioni di credito agrario, i capitali non potrebbero muoversi. Imperocchè voi potete ben desiderare che le Casse di risparmio prestino a condizioni più miti degli ordinari Istituti di credito, appunto perchè il loro compito è quello di impiegare i capitali senza pretendere un grosso lucro, ma non potete però esigere che affidino il danaro alla terra se le condizioni della più squisita cautela non sieno raggiunte. Ora senza questo disegno di legge, che siffatte condizioni di cautela determina, mancherebbe uno degli elementi essenziali, e senza i quali le nostre Casse di risparmio non possono affidare con maggior coraggio, che oggi non facciano, i capitali alla proprietà fondiaria e all'industria agraria.

Io poi confesso un altro intimo pensiero che chiudo da gran tempo nell'animo mio, e che forse si distacca lievemente da ciò che ha osservato l'onorevole Miceli. Io credo che i due grandi seminari di credito agrario nel nostro paese, possano essere il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia; e specialmente quello di Napoli, che mi pare per le sue tradizioni, per i flessibili istrumenti di credito di cui dispone e per ciò che ha fatto, il più idoneo Istituto d'emissione, a rappresentare il vertice di questa piramide del credito agrario, la quale avrebbe per base gli Istituti cooperativi e le Casse di risparmio.

Il Banco di Napoli, istituto trasformato da napoletano in nazionale, ha appunto nella sua impersonalità, che esclude i dividendi agli azionisti, l'attitudine la più squisita, per prestare il danaro al minore interesse.

Quella istituzione tendo, per così dire, a rappresentare l'espansione generale del credito in Italia. Le due grandi istituzioni di credito, che a tutela del commercio italiano esistono in Italia, e funzionano egregiamente sono la Banca nazionale e

il Banco di Napoli; uno come la sistole, l'altre come la diastole del credito.

Nell'uno c'è l'intendimento supremo di fare rigido governo delle riserve metalliche; la Banca nazionale ha la poderosa volontà di rialzare lo sconto a tempo opportuno, perchè le riserve metalliche non si assottiglino, e si mantengano nel nostro paese; è la chiave di volta dell'edificio del nostro credito. Il Banco di Napoli, impersonale, senza azionisti, ha la tendenza di cercare, di diffondere, alla ragione più mite d'interesse, il capitale attraverso tutte le città e tutte le terre d'Italia. E queste due istituzioni, che si fanno la concorrenza nel bene, e costituiscono la guarentigia del credito in Italia, sono a mio modo di vedere una delle dimostrazioni della impossibilità della Banca unica di Stato nel nostro paese.

Ora il Banco di Napoli, appunto per questa sua forma, mi pare l'Istituto d'emissione qualificato essenzialmente ad aiutare tutto il movimento e lo svolgimento del credito agrario e a raggiungere il fine di dare il capitale a buon mercato all'agricoltura, fine che nessuna legge può raggiungere, e che s'incontra soltanto in un savio accordo degli Istituti maggiori coi minori intesi ad esplicare questa grande utilità nazionale.

In tal modo io spererei di avere acquetato i dubbi del mio egregio amico, l'onorevole Lucca e di aver fatto ragione a quei dubbi in ciò che essi pare a me abbiano di fondato e di sostanziale.

Io non credo che l'onorevole Lucca vada fino a chiedere che s'imprigioni il credito agrario in quegli Istituti che non hanno azionisti, anche gli Istituti minori cooperativi, che non sono mossi dal fine della speculazione, partecipino a queste operazioni, ma non si escludano i maggiori Istituti finanziari i quali concorrono a questa gara. Siano i ben venuti! Ciò che io temo in fatto di credito non è la molteplicità degli Istituti e delle loro tendenze: ciò che temo è la esclusività.

Quando noi avremo aperta questa gara in Italia fra gli Istituti che mirano soltanto al cauto impiego dei loro capitali impersonali e quelli che oltre al bene nazionale mirano anche al legittimo guadagno dei loro azionisti, saranno vittoriosi quelli che daranno all'agricoltura i migliori patti, le migliori condizioni; e così si otterrà il bene vero del nostro paese.

Quindi, nessun monopolio a favore dei maggiori o a favore dei minori Istituti, ma gara aperta fra gli uni e gli altri per suscitare que-

st'onda viva di capitali a favore dell'agricoltura italiana. (*Benissimo! Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Comprenderà facilmente la Camera che poco mi resta da dire, dopo quanto ha detto l'egregio presidente della Commissione, in nome della medesima. E volentieri mi tacerei, se non vi fosse l'obbligo, anche da mia parte, di rispondere alle diverse osservazioni fatte sull'articolo 15, (ora 16) in discussione. Però sento il dovere di premettere alle poche considerazioni, che farò in proposito, talune osservazioni, che reputo necessarie.

Primieramente mi occorre confutare ciò che ha detto l'onorevole Franceschini, il quale ha parlato due volte intorno a questa legge, ed ha ricordato con dolore come essa sia informata a concetti nuovi e diversi da quelli che informavano la legge del 1869, che rimpiange di vedere abrogata.

Comprendo facilmente che, nel fare una legge o nel prevederne i risultati, si possa da taluno ritenere con entusiasmo che questi saranno ottimi, e da altri temere che saranno pessimi. Ma per una legge già esistente, e che ha molti anni di vita, i risultati possono essere facilmente raccolti dall'esperienza.

Queste non sono previsioni di un fatto avvenire, ma semplici constatazioni di un fatto passato. La legge del 1869 porta la firma illustre dell'onorevole Minghetti, e fu escogitata da un altro uomo insigne, l'onorevole Cordova, la di cui memoria non può non esser viva nel sentimento di tutti coloro, che si occupano di studii economici. Essa, per quanto concepita con ottime intenzioni, in sedici anni di vita, non ha prodotto alcun effetto. E di ciò non si può disputare. Non posso quindi consentire con l'onorevole Franceschini che la legge attuale sia meno buona della precedente. È, per lo meno, un tentativo che si fa. Potrà non produrre gli effetti, che da essa Governo e Commissione si attendono; ma di fronte al possibile dubbio resta la certezza di una legge che, concepita bene e da uomini egregi, non ha prodotto effetti utili.

Giustamente l'onorevole mio collega delle finanze, nella seduta passata, ricordava che, quantunque quella legge contenesse delle agevolazioni finanziarie, fino al punto di ammettere la registrazione di tutti i contratti con la tassa fissa di una lira, non ha prodotto i risultati che se ne speravano; il che dimostra che è proprio nel suo organismo stesso e nelle condizioni, nelle quali essa si svolge, il difetto che ne produce la poca

o nessuna utilità. Dunque non rimpiangiamo quella legge. E nessun altro oratore, all'infuori dell'onorevole Franceschini, l'ha rimpianta; tutti gli altri hanno fatto degli emendamenti nel senso di migliorare e completare il disegno di legge, che si sta discutendo, ma non hanno evocata la memoria della legge passata, e non hanno richiesto la conservazione di essa.

Mi occorre di fare una seconda osservazione su quanto ha detto l'onorevole Lucca, il quale ha ricordato quel che l'onorevole Magliani disse nella seduta di venerdì, ed ha creduto di arguirne che il mio collega delle finanze non dividesse con me la responsabilità di questo disegno di legge, o che non ne volesse con entusiasmo l'esecuzione. Sento il bisogno, anche in nome del mio collega, di dichiarare alla Camera, che quanto egli disse nella seduta di venerdì fu detto unicamente, perchè non poteva consentire, nell'interesse della finanza, quelle ulteriori agevolazioni che, in materia fiscale, venivano dai nostri colleghi proposte; ed in questo senso disse, che l'attuale legge potrebbe dar luogo a frodi, mascherandosi sotto il nome e lo parvenze di credito agrario anche un credito non fatto nell'interesse ed a favore dell'agricoltura.

Ma è bene che la Camera sappia, (ciò che del resto non può esser messo in dubbio) che il disegno di legge attuale fu da me concretato con l'onorevole mio collega delle finanze, e con l'onorevole presidente del Consiglio; che esso non è se non l'espressione degli studii, più recenti; e che non vi è tra noi alcun dissenso, nel sostenere l'approvazione.

Esso serve a colmare una lacuna lasciata nella discussione sulla questione agraria.

Infatti dagli oratori della Camera, come da quelli del Senato, si gridò alla necessità dell'ordinamento del credito agrario; e si manifestò il desiderio, che la legge del 1869 fosse surrogata da altra, o radicalmente modificata.

È inutile che io ricordi (perchè già l'ha ricordato l'egregio mio amico Luzzatti) gli sforzi e gli studii fatti dall'onorevole Miceli, il quale aveva nominato una Commissione ed aveva dato il giusto indirizzo al nuovo esame di questa materia; ed aveva notato come la legge del 1869 si fosse manifestata impari al bisogno, alle nuove esigenze della vita economica, ed alle condizioni della patria agricoltura.

Ho avuto piacere nel sentirlo interloquire sull'argomento, per poter da mia parte fare questo ricordo, che torna a sua lode, e dimostra l'interesse, che egli poneva alla soluzione del problema.

Del pari non rammenterò (perchè l'ha ricordato

anche l'onorevole Luzzatti) il disegno di legge di iniziativa parlamentare, che fu la causa prossima per cui io, riprendendo gli studi antichi, ho cercato di presentare alla Camera la soluzione del problema, tanto nel rapporto accennato in quel disegno di legge, quanto in relazione ai miglioramenti ed alle trasformazioni agricole.

Io mi proposi lo scopo di farvi proposte complete, per quanto mi era possibile; e credo, d'accordo e con l'aiuto della Commissione, di essere riuscito, se non a dare una soluzione ottima, certo a darne una che, nello stato attuale delle cose, può dirsi la più buona, la più conveniente, la più opportuna.

Vengo ora, più di proposito, alle osservazioni fatte sull'articolo 15 (ora 16).

Mi pare che tutti gli oratori abbiano desiderato di allargare il campo delle operazioni indicate in questo articolo.

Gli onorevoli Arnaboldi ed Umana, come emendamenti, proposero che siano in questo articolo contemplati altri due casi speciali, ai quali le disposizioni di esso possono utilmente riferirsi. Altri oratori, fra i quali l'onorevole Miceli, chiesero di allargare il campo delle operazioni per mutui ipotecari per miglioramenti agricoli, e trasformazioni delle colture, senza fare proposte speciali.

Occorre che io dica alla Camera la ragione per la quale fu fatta la specificazione indicata nell'articolo.

Non ripeto ciò che ha detto l'egregio presidente della Commissione sulle ragioni, per le quali non abbiamo accettata alcuna designazione di casi nei mutui del primo titolo, mentre abbiamo fatto una specificazione nei mutui del titolo secondo; nè ripeto le differenze da lui esposte dottamente tra le due specie di prestiti. Dico soltanto che io non mi illusi, nè ritenni che la indicazione dei casi designati nell'articolo ora in discussione fosse completa; e riconosco anch'io, con l'onorevole Miceli, che tale non può dirsi. Mi venne, da prima, in mente di riportar qui la enunciazione che è nella legge inglese; ma osservai che essa neanche poteva dirsi completa, e mi parve che, accettandola, io trascurassi alcuni casi speciali per la nostra agricoltura. Di modo che conchiusi di fare un articolo nel quale, non in linea di tassazione, ma di indicazione, si ponessero taluni casi come esempi. E nelle nostre leggi sovente si procede per via di *esemplificazione*; e nel linguaggio giuridico distinguonsi le indicazioni contenute nella legge, *taxationis causa*, le quali non possono subire alterazione, e le indicazioni *exemplificationis causa*. Ma non intesi mai,

nè intendo escludere che, oltre a queste operazioni, altre analoghe o consimili ve ne possano essere, alle quali debbano applicarsi i mutui, col privilegio stabilito nel titolo II. Però, siccome la discussione giova sempre, i dubbi sollevati, massime dall'onorevole Miceli, hanno ingenerato anche nell'animo mio il sospetto che la indicazione contenuta nell'articolo 16 potesse ritenersi come un ostacolo ad altri casi analoghi o consimili. Per cui, nello stato attuale delle cose, non vi sono se non due vie a seguire: o quella di fare una esemplificazione, per quanto più possibile, completa; o quella di enunciare una massima generica, che comprenda tutti i mutui aventi lo scopo di miglioramenti agrari, o di trasformazioni di colture.

Il primo sistema non mi pare corretto; e non mi sembra possa raggiungere lo scopo, che tutti abbiamo in mira. La esemplificazione non ci toglierà mai il dubbio di aver potuto non comprendere in questo articolo taluni casi, che meritavano considerazione, i quali possono anche attualmente sfuggirci.

E, quando pur comprendessimo tutti i casi, che oggi ci ricorrono alla mente, ne lasceremmo degli altri, che la esperienza del domani ci potrebbe suggerire; ed allora avremmo bisogno di revocare una legge e di farne un'altra, unicamente per ampliare i casi.

Perciò credo più opportuno seguire il secondo sistema, il quale mi pare concili le diverse opinioni. Lasciamo gli esempi indicati nei numeri 1 a 5 dell'articolo sottoposto alle nostre deliberazioni, ed aggiungiamo un sesto numero, nel quale si dica, che la disposizione si applica a tutti gli altri mutui, che hanno per oggetto la trasformazione di colture od i miglioramenti agrari.

La specificazione si potrà fare nel regolamento, il quale, a maggior garanzia, deve essere fatto, dopo aver udito il Consiglio superiore di agricoltura, il quale può meglio determinare tutti i casi, cui questo articolo può essere applicato.

L'onorevole Franceschini proponeva di riformare quest'articolo, riproducendo la disposizione del numero 6 dell'articolo 1º della legge del 1869: però, tra la formula da noi suggerita e quella del 1869, è più completa la nostra. D'altronde quella mai si potrebbe adottare e non raggiungerebbe lo scopo propostosi dall'onorevole Miceli. Difatti in quella legge sta detto:

“...la formazione dei Consorzi di bonifiche, dissodamenti di terreni, rimboschimenti, canali di irrigazione, strade vicinali, ed altri lavori destinati allo svolgimento dell'industria agraria”.

Dunque il numero 6 dell'articolo 1° era indeterminato, perchè, dopo aver indicato taluni casi, diceva " *altri lavori destinati allo svolgimento della industria agraria* ".

Ora noi non parliamo, come ha bene espresso l'onorevole presidente della Commissione, di mutui per l'industria agraria, dei quali si occupa il titolo I; ma, nel titolo II, contempliamo i mutui aventi per oggetto di aumentare la ricchezza e la produzione, poichè debbono essere mutui *per miglioramenti agrari, per trasformazione di colture*. Affine di procurare, per quanto è possibile, di non trascurar nulla, non resta altra via, se non di seguire la proposta concordata tra la Commissione ed il Governo, e dichiarare applicabile la stessa disposizione a tutti i casi, che si riferiscano a miglioramenti agrari ed a trasformazioni di colture.

Beninteso però che, come ha già detto l'onorevole Luzzatti, e come è certo nella mente di coloro che hanno parlato a proposito dell'articolo 16, noi non intendiamo con esso di dare vita, e privilegi ai mutui, che avessero lo scopo di sopperire a spese di manutenzione e di conservazione.

Noi intendiamo dar vita alle trasformazioni, che aumentano la ricchezza, e costituiscono una miglioria permanente, capace di ipoteca, e di quel privilegio, che noi diamo a garanzia delle cartelle agrarie.

L'onorevole Arnaboldi e l'onorevole Umata hanno parlato di casi speciali ed io, implicitamente, ho risposto ad essi. Però non debbo tacere, che ciò, che ha detto l'onorevole Arnaboldi, è compreso nel nostro articolo, in cui, in modo generico, si parla di *prosciugamenti*; e che quel che ha accennato l'onorevole Umata, mi era noto, come è noto a tutti coloro, che si preoccupano della sua isola, è mi pare tanto opportuno, da dichiarargli che sarà tenuto conto della sua proposta nel regolamento, per quanto sia possibile.

Esaurita così questa parte, e concordata la nuova dizione dell'articolo 16, io ho il dovere di rispondere agli onorevoli Lucca, Levi e Luchini Odoardo.

Al primo rammento, che, nella discussione generale, mi sono dichiarato favorevole, di accordo con la Commissione, alla sua proposta tendente a consentire la cessione, senza spese da parte degli Istituti, che facciano i mutui del titolo I, a quelli che facciano i mutui del titolo II e ad accordare a questi ultimi la emissione di cartelle, in corrispondenza dei mutui ceduti. Nulla quindi devo aggiungere. L'onorevole Levi, senza fare al-

cuna proposta, mosse un dubbio, o, per dir meglio, osservò che le disposizioni del disegno potrebbero farlo nascere.

A me preme di togliergli questo dubbio.

Nello stato attuale della legislazione, l'ipoteca si estende *a tutti i miglioramenti ed anche alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile ipotecato*. Sicchè l'ipoteca si estenderebbe, nel caso addotto da lui, alle nuove costruzioni fatte dopo che l'ipoteca è stata accesa. Però, anche nella legislazione attuale, v'è il caso del terzo possessore, il quale ha acquistato l'immobile ipotecato. Egli ha il diritto di purgarlo dalle ipoteche, seguendo la procedura stabilita dal Codice e che io non ho bisogno di rammentare all'onorevole Levi ed alla Camera; ed in caso contrario, ha il debito di rilasciare l'immobile o pagare i crediti. La legge però ha provveduto al caso che il terzo possessore abbia fatto dei miglioramenti nel fondo da lui acquistato, e soggetto all'ipoteca; ed allora gli dà il diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da lui fatti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza della minor somma tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto.

Ora se l'attuale proposta di legge venisse approvata, quale ne sarebbe la conseguenza, in rapporto alle cose enunciate dall'egregio mio amico Levi? Sarebbe questa: che l'Istituto mutuante avrebbe sulla nuova casa colonica, alla quale esso ha contribuito coi suoi danari, il diritto per effetto dell'articolo 18, di separare dal prezzo la parte dei miglioramenti, sulla quale è preferito ai creditori iscritti precedentemente. Difatti nell'articolo 18 è detto:

" Sopra la somma separata dal prezzo l'Istituto mutuante è preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito ".

Mi pare quindi che, per la dizione dell'articolo e per questi schiarimenti, che gli ho dato, l'onorevole Levi potrà dissipare ogni dubbio.

L'onorevole Luchini ha ringraziato con molta cortesia me e la Commissione, per avere tenuto conto di talune sue osservazioni, contenute in un recente suo scritto sul credito agrario. Ciò è vero: noi, abbiamo creduto nostro dovere di esaminare tutto ciò che si era scritto a proposito del credito agrario, e quindi non potevamo, nè dovevamo trascurare le osservazioni fatte dall'onorevole Luchini e ne abbiamo tenuto conto. Da ciò risultano le nuove proposte, che Governo e Commissione d'accordo vi hanno fatto, per modificare gli articoli 18 e 20. Ma, nel suo scritto,

còme nelle osservazioni fatte oggi, l'onorevole Luchini si è elevato a considerazioni sopra nuove e più perfette forme di credito. Egli ha avuta la gentilezza (ed io gli sono gratissimo) di ricordare quello che io aveva detto sul proposito nel discorso di chiusura della questione agraria nel marzo del decorso anno. Ed egli ha potuto vedere come dalla mia mente non è lontano il concetto da lui con entusiasmo patrocinato. Egli ha ricordata la legge sassone, la legge inglese ed il diritto romano; ed ha invitato il Governo a fare degli studi sul proposito.

Anzi, formalmente mi ha invitato a rispondergli se io credevo essersi con questo disegno di legge detta l'ultima parola; se credevo necessario di studiare, e trovare novelle forme di credito; e se avevo intenzione di presentare altri provvedimenti alla Camera.

Non esito a rispondergli che non intendo essere sciolto dal debito di studiare nuove e più elotte forme di credito, anche dopo che questo progetto sia diventato legge dello Stato; e credo essere dovere del ministro di agricoltura studiare tutte le forme di credito adottate dagli altri paesi civili, i quali ci abbiano preceduto nell'adottarle; tanto più perchè queste, come giustamente ed opportunamente egli ricordava, traggono origine dal diritto romano.

Ed io ho ragione di lodare l'onorevole Luchini perchè, da buono ed esperto parlamentare, invece di far proposte di aggiunte o modificazioni al disegno di legge attuale, si è dichiarato favorevole ad esso, ed ha solamente cercato di stimolare (mi permetta la parola), il Governo, perchè voglia preoccuparsi ancora di quest'argomento, e non creda di avere assoluto il suo debito con la presentazione dell'attuale disegno di legge.

Dichiaro dunque che io accetto il suo invito e la sua raccomandazione, e gli dichiaro, che non credo che questo disegno di legge contenga l'ultima parola in materia di credito.

Esaurite per quanto a me pare, le risposte a tutti gli oratori, che si sono occupati di quest'articolo, mi riassumo così: le proposte degli onorevoli Umana ed Arnaboldi possono trovar sede opportuna nel regolamento, nel quale debbono essere determinati tutti i casi di mutui per miglioramenti agrari e trasformazione di culture.

Credo che la Camera vorrà adottare questa formula, che, evitando tutti gli scogli, rimanda la questione al regolamento, stabilendo però sin da ora il principio.

Accetto la proposta dell'onorevole Lucca, la

quale troverà sede opportuna nel titolo III, dove si parla dell'esercizio del credito agrario e delle cartelle agrarie.

Spero che, dopo ciò, eliminati tutti i dubbî, la Camera possa votare con sicura coscienza, l'articolo 16 e la importante innovazione con esso fatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Io ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione della gentilissima accoglienza che hanno fatta alla mia proposta; ed altresì li ringrazio per avere, con cortesi parole, rammentata la modesta opera mia a favore del credito agrario e del maggiore possibile miglioramento della nostra agricoltura.

Temo però che il presidente della Commissione, l'onorevole Luzzatti, non abbia esattamente udito quello che io ho detto relativamente ai Banchi di Napoli e di Sicilia.

Allorchè si discusse della crisi agraria, io rilevai gli eminenti meriti di questi due Istituti per aver prese iniziative degne del plauso di tutto il paese, ed esortai il ministro di agricoltura ad esaudire le premure di quegli Istituti, e di riformare la nostra legislazione che, in alcuni punti, impedisce loro di concedere i benefizi che generosamente e praticamente hanno offerti alla patria agricoltura. Oggi, io ho detto semplicemente che avendo pur fede e grandissima speranza nell'opera benefica di quei due Istituti, io desiderava nondimeno che questa legge avesse agevolato anche alle Casse di risparmio il modo di venire in aiuto all'agricoltura; ed ho conchiuso dicendo che io divideva la mia fiducia fra i due Istituti meridionali che non hanno azionisti, e le Casse di risparmio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Ringrazio io pure l'onorevole presidente della Commissione, per l'infinita benevolenza con la quale ha voluto rispondere alle mie interrogazioni, e per la cortesia con cui ha voluto darmi le spiegazioni che richiedeva.

Ma consentirà però l'onorevole presidente della Commissione che io riconosca alla sua eloquenza un merito anche maggiore di quello che egli, giustamente si sarebbe aspettato. Egli, non solamente ha consentito in quelle idee alle quali partecipa, ma con infinita cortesia ha fatto anche di più; cioè le ha trovate giuste anche laddove contraddicevano alle opinioni sue.

Diffatti egli ha detto: non facciamo confusione tra il titolo I ed il titolo II; questi due

titoli sono tali che potrebbero essere argomento di due speciali disegni di legge.

Ed ecco, dunque, onorevole presidente della Commissione, dov'è che Ella, pur combattendo la mia proposizione, ha confermato vero quanto io mi ero permesso di osservare. Imperocchè chiunque ha letto il titolo comprensivo di questo disegno di legge detto agrario, ha creduto che tanto nel primo come nel secondo titolo, non si dovesse trattare di altro che di credito agrario. Ella invece, onorevole presidente della Commissione, confermò questa che per me credeva necessaria affermazione: vale a dire che solamente il titolo II costituisce la legge del credito agrario, mentre l'altro invece, uso le sue parole, avrebbe potuto essere argomento ad un altro disegno di legge. Inoltre, parlando di questo primo titolo che non tratta del credito agrario, l'onorevole presidente della Commissione ha detto che tende unicamente a rendere maggiorenne quell'agricoltura che finora era considerata come un minore.

Egregio presidente della Commissione, consento con Lei che lo scopo vero di questo titolo I della legge è quello di far maggiorenne l'agricoltura; ma io non so ancora liberarmi dal mio dubbio, che il Parlamento, il quale dà questa emancipazione all'agricoltura non tuteli abbastanza la maggiorenne in modo che non diventi una figlia dissipata, capace di rovinare il proprio patrimonio. Ed appunto per questa ragione io sarei stato più lieto se questa maggiorenne fosse stata da una legge del Parlamento assicurata che non avrebbe potuto impiegare i fondi ricavati dalle sue terre, altrimenti che nel migliorarli.

Allora questa concessione sarebbe stata opportuna; ma in altro modo può diventare pericolosa.

Ed ora rispondo all'onorevole ministro d'agricoltura, che ringrazio della benevolenza dimostratami, ma a cui sento però il dovere di fare una dichiarazione.

Io ho creduto di rilevare dalle sue parole quasi il dubbio che intorno a questa legge, l'opinione del ministro delle finanze fosse discorde dalla sua; ed anzi, a confermare anche questo dubbio, l'onorevole Grimaldi ha persino estesa, come del resto non si poteva dubitare, la responsabilità dell'onorevole presidente del Consiglio su questo disegno di legge che ora discutiamo.

Io non so quale sia l'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio; ma certo è che non ho mai sospettato che il suo intendimento fosse in disaccordo con quello degli altri suoi colleghi.

Ma la solidarietà, che in questo si reclama, io la interpreto anche sotto un altro punto di vista.

L'altro giorno, l'onorevole ministro delle finanze ha detto che questa legge può essere un semenzaio di frodi.

La responsabilità dell'intero Gabinetto io la voglio anche per questa dichiarazione, che riconosce un così grave difetto in questa legge.

Depretis, presidente del Consiglio. Ma se si fa così per tutte le leggi! Fatta la legge trovato l'inganno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Umata.

Umata. Ho chiesto di parlare, quando ho udito che la mia proposta, modestissima, ma indispensabile per il miglioramento dell'agricoltura in Sardegna, e senza di cui i benefici di questa legge in quella regione non saranno sentiti, non trovava grazia presso il relatore della Commissione.

L'onorevole ministro, nel principio del suo discorso, disse che leggi di questa natura sono soggette ad apprezzamenti diversi e pronostici svariati.

Ora io posso assicurare l'onorevole presidente della Commissione e l'onorevole ministro che, per quanto ha tratto alla Sardegna, gli apprezzamenti di questa legge, come di tutte le altre di questo genere, sono sempre uguali; imperocchè tutti quegli abitanti, quando sanno che una di tali leggi sarà proposta e discussa dicono immediatamente: o ci toccherà una delusione, o ci colpirà una sciagura. E che quei miei concittadini non s'ingannino sta a provarlo, se non fosse altro, la fortuna che ha trovato la mia proposta.

Io aveva detto chiaramente, e tutti i miei colleghi della Sardegna potrebbero attestarlo, non esser in quelle provincie possibile una trasformazione di cultura, nè procedere a migliorie agrarie, quando i terreni che si vogliono migliorare e trasformare, non siano cinti con siepe viva, o con un muro. E l'onorevole ministro pure dichiarò di conoscere questo stato di cose. Ora io domando: se questa è una cosa necessaria, se è una condizione indispensabile alle migliorie agrarie, per quale ragione, essendosi specificato nella legge altri scopi, come prosciugamenti, irrigazione, ecc., si nega di includervi anche questo che io propono? E se manca, come manca certamente, una ragione, a che debbo attribuire questa riluttanza della Commissione e del Governo?

L'onorevole presidente della Commissione e l'onorevole ministro, dicono che la mia proposta potrà essere attuata nel regolamento, udito il Consiglio di agricoltura e commercio. E per dare una qualche ragione del rifiuto che alla mia proposta opponevano, hanno detto che non si potevano, nella

legge, includere quei miglioramenti, i quali non fossero suscettibili di ipoteca, e capaci di dare una guarentigia al mutuo ipotecario che si concede. E io rispondo che, specialmente in Sardegna, se un tratto di terreno aperto ha un valore di cinque, quando sia chiuso acquista il valore di dieci, cioè a dire raddoppia di valore. (*Interruzione*). Credo che sarà così dovunque; ma io parlo per le provincie della Sardegna che meglio conosco. Per conseguenza anche questa ragione addotta contro la mia proposta non regge. E restando garantito il mutuo ipotecario, essendovi l'altra condizione di fatto che nessun miglioramento agrario si può compiere in Sardegna senza che si proceda prima a questa chiusura dei terreni; essendo altresì risaputo che ad ottenere questa chiusura occorre spendere rilevanti capitali, parmi evidente che la mia proposta fosse ragionevole e giusta, e che altrettanto non possa dirsi del rifiuto di accoglierla.

L'onorevole ministro ha promesso di esaudire il mio desiderio in un regolamento speciale. Ciò fa onore molto alla sua cortesia, e lo ringrazio. Ma quando un concetto non è scritto nella legge, non è mai certa la sua applicazione, tutto essendo rimesso all'arbitrio di chi sarà chiamato a interpretare ed attuare la legge. E quindi a me pareva che una proposta così equa e giusta, appoggiata a prove così irrefragabili, avrebbe potuto essere scritta nella legge, e non rimandata ad un futuro regolamento, il che non potrà calmare le apprensioni e le diffidenze delle popolazioni che mi onoro di rappresentare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palomba.

Palomba. Mi associo perfettamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Umana, specialmente per quanto concerne la Sardegna. È innegabile che allorquando si tratta di rendere profittevole l'istituzione del credito, è necessario che il suo cingegno sia tale per cui ne possano tutti godere.

Con lodevole intendimento fu stabilito nell'articolo 15 che i mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture, saranno accordati per i prosciugamenti e per le irrigazioni.

Se non che, o signori, per potere accordare questo beneficio ai prosciugamenti e alle irrigazioni, è necessario ammettere l'istituzione di un Consorzio, poichè difficilmente, con le proprie forze, potranno i proprietari ottenere i benefici effetti dei prosciugamenti e delle irrigazioni. Ora io desidero che i benefici del credito agricolo, che i vantaggi di questa legge si estendano anche a

quai lavori che si possono iniziare e condurre a termine con le piccole forze e coi mezzi isolati dei proprietari, come sono appunto questi lavori di chiusura dei fondi; senza di che, manomessa com'è in Sardegna l'agricoltura, non sarà possibile offrano la garanzia dei prestiti ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici, che questa legge accorda, i frutti pendenti della terra e degli alberi.

No, non si può disconoscere per l'agricoltura quale massimo e principale vantaggio quello di chiudere, di preservare la proprietà, o con una siepe o con un muro, o in un altro modo qualsiasi. Quindi, se è utile estendere a quanti più è possibile i benefici di un'istituzione di credito, io credo che la proposta dell'onorevole Umana, d'includere cioè nella legge una disposizione speciale perchè possano godere i vantaggi dei mutui ipotecari anche coloro che spendono dei capitali per far chiudere la loro proprietà, sia una proposta da accettarsi. E quindi io mi associo alla sua proposta a fine di estendere quanto più si può ai proprietari agricoli i benefici di questa legge. Se la limitiamo come la si vuol limitare, io credo che questi vantaggi non gli otterremo.

E tanto più ne dubito perchè, qual'è l'istituto di credito che con questa legge si stabilisce? Sono le cartelle. Io ritengo che queste cartelle non avranno diversa fortuna delle cartelle fondiari. Perchè si possa concorrere allo svolgimento di questo credito agricolo è necessario che si dia un titolo più popolare, che sia alle mani di tutti. Ora, se alla difficoltà di questo titolo, che io ritengo non diventerà facilmente popolare, vanno aggiunte anche le altre di non concedere facilmente il credito a tutti quelli che operano una bonificazione o un miglioramento del fondo, credo che saranno molto ristretti i vantaggi che da questa legge si potranno ricavare.

Perciò io mi associo ben volentieri alla proposta dell'onorevole Umana, e prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, e prego anche la Commissione perchè, non in un regolamento, ma nella legge stessa vogliano estendersi i vantaggi anche a questi miglioramenti, perchè sono miglioramenti facili, pratici e attuabili e che ciascun proprietario, con le sue proprie forze individuali, senza bisogno di Consorzi e di grandissimi sforzi, può conseguire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*). In verità io sperava che dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e dalla Commissione non

si sarebbe riaperta una questione in cui pare che ci sia un disaccordo che effettivamente non c'è.

Questa mattina in Commissione, l'onorevole Cocco-Ortu, che conosce, difende e cura gelosamente gl'interessi agrari della Sardegna, ha messo innanzi la proposta che fu già svolta dall'onorevole Umata e appoggiata dall'onorevole Palomba e la ritirò quando fu immaginato l'emendamento, che tutte quante le comprende.

Dopo le dichiarazioni fatte dalla Commissione e dal ministro, come è possibile che noi accogliamo la proposta dell'onorevole Umata? E allora perchè non si accoglierebbe quella dell'onorevole Arnaboldi o di altri che hanno messo innanzi proposte specificate con criteri di utilità chiarissimi?

Io pregherei gli onorevoli Umata e Palomba di contentarsi di queste dichiarazioni del ministro e della Commissione.

Se l'onorevole ministro crede, può promettere agli onorevoli Umata e Palomba che nel regolamento si contempleranno quelle operazioni, alle quali essi si riferiscono e sulla cui utilità non v'è alcun dubbio; ma ricordiamoci, onorevoli colleghi, che sono parecchie ore che discutiamo un articolo che è il più facile di questo disegno di legge.

Umata. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Sono molto grato all'onorevole ministro per le sue dichiarazioni, e per la forma cortese con la quale le ha accompagnate.

Io spero, e lo auguro di cuore, che le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che hanno un valore per la Camera e per me, siano seme di future e benefiche riforme per l'agricoltura nazionale e per gl'Istituti di credito, l'interesse dei quali non so vedere disgiunto da quello dell'agricoltura.

Ma poichè i ministri, anche quelli di buona volontà, passano, e gli ordini del giorno rimangono (benchè troppo spesso rimangano sterili voti), io credo opportuno di prendere atto delle dichiarazioni del ministro coll'ordine del giorno che ho trasmesso alla Presidenza, e che sottopongo alla benevolenza della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. La Commissione si associa all'onorevole Luchini nel raccomandare all'attenzione e allo studio del ministro, le idee contenute nell'ordine del giorno che egli ha presentato.

In quanto all'onorevole Levi, la Commissione si era riservata di rispondere alle sue osservazioni all'articolo 18, perchè sembrava che fosse quella la sede più opportuna per risolvere i dubbi

da lui sollevati. Ma spera che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, l'onorevole Levi si dichiarerà soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

Levi. Io ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle loro dichiarazioni e delle spiegazioni offertemi intorno all'interpretazione da darsi agli articoli del titolo II.

A me pareva che la loro formola non dissimulasse il dubbio da me elevato. Ma in ogni modo prendo atto delle loro dichiarazioni, e mi riservo, ove sia il caso, di ritornare sull'argomento quando discuteremo l'articolo 18.

Umata. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma è la terza volta, onorevole Umata.

Umata. Solamente per ringraziare la Commissione e il ministro, e per prendere atto delle loro dichiarazioni.

Presidente. Avrei ringraziato io per lei. (*Sì ride*).

Verremo dunque ai voti.

Come la Camera ha udito, l'onorevole Luchini Odoardo ha presentato un ordine del giorno, che è del tenore seguente:

“ La Camera, prendendo atto della dichiarazione del Governo circa lo studio di nuove e più perfette forme di credito in vantaggio dell'agricoltura, passa alla votazione dell'articolo 16 „

C'è poi una aggiunta proposta dalla Commissione, che dovrebbe venire dopo il numero 5, e che prenderebbe, di conseguenza, il numero 6:

“ Tutte le altre operazioni, le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrarii, e alle trasformazioni delle colture „

Con questa formola, che è concordata col Governo, la Commissione intende di far ragione a tutte le proposte parziali, che erano state presentate.

L'onorevole Umata non insiste nella sua proposta. Rimane quella dell'onorevole Arnaboldi, a cui faccio preghiera di dire se la mantenga o se la ritiri.

Arnaboldi. Coll'aggiunta che propone, e che è stata ora letta dall'onorevole presidente, la Commissione intende di far ragione a tutte le speciali proposte che furono indicate dall'onorevole Umata, da me, e da altri colleghi. La mia proposta in specie, secondo le dichiarazioni del ministro, parrebbe dovesse intendersi compresa non solamente nel

numero 5 di questo articolo, ma anche nel regolamento che dovrà presiedere all'applicazione di questa legge.

Ora io sono dolente di dover dire all'onorevole ministro che non posso accontentarmi di questo. Imperocchè, siccome il numero 2 parla già di prosciugamenti e di irrigazioni, e l'aggiunta da me proposta non è, direi quasi, che uno schiarimento più che altro relativo alla applicazione speciale di strumenti e macchine destinate appunto a prosciugamenti provvisori, trovo avrebbe qui il suo miglior posto. D'altra parte siccome io la credo di una incontestabile utilità e serve anche a chiarire maggiormente la legge, così insisto nella mia proposta.

Romanin-Jacur. (*Della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Romanin-Jacur. (*Della Commissione*). Io prego l'egregio nostro collega Arnaboldi di non volere insistere nella sua proposta. Noi, nella formula adottata nell'articolo, abbiamo compreso le diverse categorie di possibili riduzioni in modo generale, a grandi tratti. Nel comma secondo abbiamo indicato i prosciugamenti e le irrigazioni intendendo di comprendere qualunque forma o modo di togliere o dare acqua al terreno. E col l'aggiunta testè proposta, abbiamo compreso anche tutti quegli altri miglioramenti, comunque declinabili e definibili, che saranno specificati, uno per uno, nel regolamento, udito il Consiglio di agricoltura. Se noi ora nel secondo comma includessimo la formula proposta dall'onorevole Arnaboldi, limiteremmo i prosciugamenti a quelli fatti soltanto con un determinato meccanismo: *le pompe*. E siccome, da Archimede che immaginò la vite a Van Royen e Owermars che costruirono la *Ruota-pompa*, si sono inventati tutti gli anni nuovi meccanismi per elevare le acque, vede l'onorevole Arnaboldi che designando le *pompe* si escluderebbero tutti gli altri meccanismi, ciò che non è certamente nelle sue intenzioni. Prego per questi motivi l'onorevole Arnaboldi di ritenere che la sua aggiunta peggiorerebbe, restringendola, la proposta della Commissione e perciò lo prego di ritirarla.

Presidente. L'onorevole Arnaboldi mantiene o ritira la sua proposta?

Arnaboldi. Io debbo far considerare alla Camera che, come ho spiegato sul principiare della seduta, la mia proposta si riferisce a fatti e casi del tutto speciali.

E siccome si tratta di regolare questa materia nel regolamento, intorno a cui, caso per caso,

dove essere interpellato il Consiglio superiore di agricoltura, mi pareva assai più semplice risolvere ora la questione, evitando l'obbligo di dovere interpellare il Consiglio superiore di agricoltura per definire quand'è che si debba o possa applicare uno strumento idraulico qualsiasi per il prosciugamento d'un fondo.

Del resto, dal momento che il Governo e la Commissione insistono nel non accettare la mia proposta, mi trovo costretto, anche per non sembrare troppo scortese, a ritirarla. Spero però che, almeno nel regolamento, il concetto che l'informava troverà la sua applicazione; ma faccio intanto osservare che, per non essere accettata la mia proposta, si dovrà, all'atto pratico, ritardare le diverse concessioni con danno gravissimo degli interessati, che andranno così a sottostare ad altre nuove pioghe agricole.

Presidente. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Poche parole dirò per dichiarare, prima di tutto, che accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Luchini; in secondo luogo, per pregare di nuovo l'onorevole Arnaboldi, e la Camera, a considerare che non è nel nostro concetto che il Consiglio d'agricoltura debba dare *il parere caso per caso*. Tutt'altro. In base a questa legge, bisogna fare un regolamento: per maggiore garanzia ho acconsentito a volere l'avviso del Consiglio superiore d'agricoltura, il quale, nel regolamento, determinerà tutte le operazioni, che costituiscono miglioramenti agrarii e trasformazioni di colture. All'uopo non si perde del tempo, nè occorre spesa: si farà una volta per sempre, salvo a variare, ove i progressi dei lavori dimostrino l'applicabilità dell'articolo ad altri casi.

L'onorevole Lucca domandava se io era solidale con l'onorevole ministro delle finanze, il quale ha detto che questa legge è un semenzaio di frodi.

Intendiamoci! Tutte le leggi di questo mondo possono essere soggette a frodi, e se ciò ci dovesse trattenere, dovremmo non farne alcuna. Ma l'onorevole ministro delle finanze non ha inteso, e non ha potuto intendere che la legge non sia buona. In ogni modo dichiaro nel nome suo, e nel mio, che crediamo utile la legge, ed atta a raggiungere lo scopo, che si propone.

Presidente. L'onorevole Arnaboldi avendo ritirato il suo emendamento, rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Luchini Odoardo, accettato dal Governo e dalla Commissione:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiara-

zioni del Governo circa lo studio di nuove e più perfette forme di credito in vantaggio dell'agricoltura, passa alla votazione dell'articolo 16 „

Metto a partito questo ordine del giorno; chi è d'avviso d'approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato).

Rileggo ora l'articolo 16 con l'aggiunta proposta dalla Commissione:

“ Sono qualificati *mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture* agli effetti della presente legge quelli concessi dagli Istituti specialmente autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici, nonché a Consorzi legalmente costituiti per uno degli scopi seguenti:

“ 1° La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi;

“ 1° I prosciugamenti e le irrigazioni;

“ 3° La conduttura di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali;

“ 4° La piantagione delle viti o degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati;

“ 5° La livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettilo ed arginazione dei torrenti e fiumi;

“ 6° Tutte le altre operazioni le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari ed alle trasformazioni delle colture. „

Pongo a partito questo articolo 16: chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 17. Perchè i mutui di cui all'articolo 16, siano ammessi ai benefizi, privilegi ed esenzioni concessi dalla presente legge, è necessario:

“ 1° Che essi siano contratti per un termine non minore di tre anni, nè maggiore di anni trenta;

“ 2° Che essi siano ammortizzabili ratealmente, con facoltà però nel debitore di pagare il suo debito prima della scadenza, senza le tasse che per casi analoghi sono stabilite pel credito fondiario;

“ 3° Che il capitale venga somministrato ratealmente a misura dell'esecuzione de' lavori;

“ 4° Che il saggio dell'interesse non superi il

5 per cento ivi compresa qualunque speciale corrisposta per diritti di commissione od amministrazione;

“ 5° Che il saggio dell'interesse stipulato non superi il 5 per cento.

“ Il massimo dell'interesse come sopra fissato potrà essere variato con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura „.

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di parlare.

Arnaboldi. Io sono dolente di dovere ancora annoiare i miei colleghi. Ma siccome, come sempre uso, parlerò assai breve, spero che la Camera vorrà concedermi la sua indulgenza.

Di questo articolo già discussero, quando trattarono dell'articolo 16 testè votato, gli onorevoli Lucca e Miceli; e a quelle osservazioni l'onorevole Luzzatti, presidente della Commissione, con quella facondia che gli è propria così nelle discipline economiche come nella scienza bancaria non ha mancato di rispondere.

Ora io, prendendo appunto le mosse da quelle risposte, mi trovo, quasi direi, costretto ad entrare nella materia di cui in quest'articolo più specialmente si parla, al fine di manifestare alcuni dubbi che mi si affacciano alla mente.

Io non mi attento a discutere coll'onorevole Luzzatti in una materia in cui egli è così profondamente versato; ma egli mi permetterà di dirgli come non possa essere del suo parere, specie quando ha detto che dall'accordare a tutte le Banche facoltà di concedere questi prestiti, ne sarebbe scaturita la concorrenza a totale beneficio degli agricoltori i quali potranno concludere affari più buoni, a seconda che queste Banche stabiliranno in misura più o meno mite l'interesse sulle somme mutate.

Esaminando quest'articolo nei suoi diversi paragrafi, e riportandomi a queste dichiarazioni dell'onorevole Luzzatti, davvero non mi pare che gli agricoltori possano trarne tutti quei vantaggi che realmente se ne dovrebbero aspettare.

Io ammetto il principio teorico che, in un paese libero come il nostro, tutte le Banche possano estendersi e trovare mezzi per facilitare le operazioni di credito; ma in tal caso bisognerebbe che tutte si trovassero in quelle determinate condizioni di poterle contrarre. Noi abbiamo alcune Banche le quali, o per le operazioni a cui più specialmente si dedicano, o per le loro condizioni si reggono con norme interamente speciali; come ci sono alcune Banche le quali non possono fare certe determinate operazioni se non raggiungono

un sufficiente capitale di garanzia, senza del quale resterebbe inutile l'operazione stessa.

Ora, con questo articolo, se voi date la facoltà di estendere le operazioni anche alle Banche le quali non hanno determinati capitali, e sufficienti a dimostrare la loro solidità, voi indubbiamente andate ad impedire che queste Banche possano facilitare il credito all'agricoltura, e possano somministrare i loro capitali a più minimi tassi, che è precisamente quello che noi dobbiamo desiderare, soprattutto oggi pensando alle circostanze speciali in cui ci troviamo rispettivamente all'agricoltura. Molte Banche, o signori, sono fondate, sorrette, alimentate da azionisti, e devono operare nel modo il più cauto possibile, perchè alla fine dell'anno debbono rispondere agli azionisti medesimi del come furono amministrati i loro denari, e così, o danno capitali ad un minimo interesse, e non potendo fare un buon dividendo perdono la fiducia degli azionisti, o vogliono mantenersi fidi questi, e non possono per conseguenza prestare all'agricoltura con un interesse più equo, più adatto alla sua speciale condizione.

Quindi a me pare evidente che noi, per ottenere che il capitale si rivolga, con la dovuta sicurezza e col minore dispendio possibile, ad operazioni agrarie, non possiamo, per ora, chiedere questi capitali altro che agli Istituti solidi, che hanno un'esistenza assicurata, e che presentano per l'avvenire fondate e sicure garanzie.

È dunque coll'aiuto di questi forti e solidi Istituti che voi soccorrerete l'agricoltura, giovando anche, naturalmente, agli Istituti medesimi.

Le Casse di risparmio nacquero precisamente per le economie fatte da operai i quali, portando ad esse di mano in mano i loro risparmi, ne hanno accresciuti i capitali sino al punto a cui si trovano oggi. Ora con queste Casse di risparmio, e con altri congeneri a cui oggi chiediamo capitali per l'agricoltura, il Governo fa una specie d'accordo, e stabilisce che l'interesse del denaro mutuato non debba essere superiore al cinque per cento.

Orbene, signori, io debbo, a questo proposito, dirvi cosa che vi parrà esagerata o singolare: ma, a mio avviso, l'interesse del cinque per cento è troppo elevato, trattandosi di capitali impiegati a scopo agrario.

Considerate, signori, che i prezzi dei prodotti agricoli vanno continuamente diminuendo non solamente in Italia, ma in tutta Europa ed anche fuori. Considerate tutte le spese inerenti all'agricoltura, sia ordinaria, sia straordinaria, considerate le concorrenze che ci vengono da ogni parte, i deprezzamenti di tutte le materie prime

e dovrete convenire della verità di ciò che vi dico: che cioè i capitali in essa agricoltura impiegati non rendono più del 3 o del 3.50 per cento. E chi sarà dunque in simili condizioni quel buon uomo di proprietario, vi domando, che vorrà prendere a prestito al 5 per cento, un capitale che già preventivamente sa non gli può rendere che il tre, o il tre e mezzo?

Inoltre, signori, parmi prezzo dell'opera richiamare la vostra attenzione sull'ultimo comma di questo articolo.

“ Il massimo dell'interesse come sopra fissato potrà essere variato con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura. ”

A mio avviso, è questa la più grave disposizione dell'articolo che discutiamo. Infatti l'articolo stabilisce il principio che il capitale non potrà essere mutuato per un periodo minore di tre anni e non maggiore di trenta; e poi dice che il massimo dell'interesse stabilito potrà essere variato con decreto reale.

Questa disposizione, mi permettano di dirlo la Commissione ed il ministro, mi pare enorme.

Quando un proprietario, grosso o piccolo che sia, dopo aver fatto i suoi calcoli, e nella speranza di potere, contraendo un prestito, riparare ai disastri subiti o migliorare le proprie condizioni, si decide a prendere a mutuo una somma, non volete voi dargli nemmeno la sicurezza che quei calcoli non saranno alterati? Non volete voi nemmeno farlo sicuro di quello che sarà l'interesse che dovrà pagare? Davvero questo mi par troppo e credo mio dovere chiamare in proposito tutta l'attenzione della Camera.

Io non mi dilungo di più, perchè vedo la Camera stanca, impaziente, ed anche perchè già altri onorevoli colleghi hanno messo in evidenza alcune delle cose da me esposte.

Io ammetto come principio teorico ed anche se volete pratico, che il più possibilmente codeste istituzioni bancarie possano estendere il più possibile le loro operazioni, e trovare un maggiore sviluppo; ma in allora il Governo non metta limitazioni, le lasci libere, faranno maggior bene a sé ed agli altri. Non dobbiamo dimenticare che il credito si acquista, in un paese libero come il nostro, e dipende in gran parte da noi stessi e a seconda del grado di educazione morale che un popolo deve avere.

Io quindi mi permetto di sperare che, dopo le poche ragioni che ho esposte, la Commissione e l'onorevole ministro troveranno modo di portare a questo articolo una qualche modifica-

zione che valga a diminuire possibilmente l'interesse che trovo esagerato; e sopprimeranno l'ultimo comma. Così come è ora formulato, io non lo potrei votare trovandolo dannoso a quegli interessi che io non solo ma la Camera tutta è chiamata a giustamente tutelare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavesi.

Pavesi, relatore. Non seguirò l'onorevole Arnaboldi in tutte le sue osservazioni, perchè nella prima parte del suo discorso si è riferito a considerazioni che avrebbero trovato la loro sede piuttosto nella discussione generale che nell'articolo in esame, ed alle quali del resto ha già risposto l'onorevole Luzzatti. Mi limiterò a dare schiarimenti intorno a due questioni, sulle quali l'onorevole Arnaboldi insisteva a proposito di questo articolo: l'una relativa al tasso d'interesse, l'altra relativa alle modificazioni che questo tasso può subire.

Io prego l'onorevole Arnaboldi di considerare che il tasso del 5 per cento è il massimo a cui si possa giungere, ma non è detto che questo sia l'interesse generalmente stabilito. Noi ci siamo ben guardati dal pretendere di vulnerare la legge invariabile, *naturale*, dirò così, secondo la quale il tasso del denaro deve essere determinato dalle condizioni del mercato; soltanto abbiamo stabilito un *massimo* al di là del quale non si possa andare senza l'autorizzazione del Governo. Gli Istituti che vogliono approfittare delle disposizioni di questa legge debbono sottostarvi.

Ecco quale è la portata delle disposizioni dell'articolo in esame.

Quanto alle modificazioni che il tasso può subire, io prego l'onorevole Arnaboldi di considerare come è concepito l'articolo: e si persuaderà che quando il contratto è perfetto, una volta cioè che il mutuo è stabilito, il tasso rimane immutabile nei rapporti di chi ha contratto il prestito stesso.

Dopo queste spiegazioni io credo che l'onorevole Arnaboldi si persuaderà che i suoi timori circa questo articolo non hanno alcun fondamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

Luzzatti. (Della Commissione). Io credeva di aver chiarito a sufficienza il mio concetto; ma mi accorgo di non essere stato chiaro abbastanza, almeno per l'onorevole Arnaboldi.

Io già non conosco metodi coi quali si riesca a prestare il danaro a meno di quello che vale; e se c'è qualcuno che posseda questo segreto e che lo porti qui in questa Camera, credo che gli potremo dar ad unanimità un brevetto speciale di invenzione e di benemerenzza. *(Si ride)*.

Ma ho detto però che i Banchi d'emissione, ed ho indicato specialmente quali, sono qualificati per aiutare lo svolgimento del credito agrario coordinandosi coi Banchi minori. Inoltre le Casse di risparmio italiane possono acquistare e mettere in circolazione le cartelle agrarie.

Ed dicendo questo non faccio altro che trar facili presagi, dopo aver osservato ciò che già accade oggidì.

È noto, per esempio, che i Banchi di Napoli e di Sicilia, quando si tratta di operazioni di credito agrario o di operazioni che mirano particolarmente ad accreditare le più modeste fortune, riscontano le cambiali degli Istituti minori all'uno per cento sotto il saggio ordinario dell'interesse.

Perchè questo non potrebbe farsi anche per le cartelle agrarie, e a favore degli agricoltori, come si fa già per i piccoli commerci e per le piccole industrie?

Ma insisto segnatamente sui capitali delle Casse di risparmio, che quando hanno solidi impieghi possono accontentarsi di più miti ragioni d'interesse, appunto perchè non hanno *dividendo* da distribuire.

A questo proposito ricordo, per esempio, che quando era ministro d'agricoltura l'onorevole Berti, egli aveva avviati degli accordi con gli Istituti d'emissione per cooperare alle operazioni del credito agrario nel modo che ho indicato; e quando verremo a discutere, se mai la discuteremo, la legge di riordinamento degli Istituti di emissione, sarà allora il caso di indicare in modo più chiaro l'indole e il carattere di queste operazioni, che non sono fantasie mie, ma sono cose che già oggi avvengono, per singolare benemerenzza di quei Banchi che ho ricordato; ai quali m'è grato, sempre che me se ne presenta l'occasione, di tributarne lode. Non posso dire altro, perchè fuori di questa combinazione coi Banchi d'emissione e con le Casse di risparmio, non conosco altro modo di prestare il denaro, a un interesse diverso da quello che il denaro richiede; perchè i mutuatari sono sempre desiderosi di averlo al massimo buon mercato; ma bisogna fare i conti anche con i mutuantanti.

Presidente. Onorevole Arnaboldi, intende di fare una proposta?

Arnaboldi. No.

Trompeo. Chiedó di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

Trompeo. Credo che la Commissione e il Governo, in questo articolo, abbiano voluto stabilire

che il saggio dell'interesse non debba superare il 5 per cento in qualsiasi caso.

Ora il paragrafo 4 proposto dalla Commissione dice così:

“ Che il saggio dell'interesse non superi il 5 per cento ivi compresa qualunque speciale corrisposta per diritti di commissione ed amministrazione. ”

A me pare che l'espressione “ speciale corrisposta ” possa far nascere seri dubbi in quanto che sembrerebbe ammettere altri patti, che carattere speciale non abbiano in fatto di diritti di commissione e di amministrazione; e che si possa quindi deludere la vera portata di questo articolo come venne intesa dalla Commissione ed accolta dal Governo, vale a dire che il saggio del 5 per cento non possa mai essere in alcuna maniera oltrepassato. Proporrei quindi di sopprimere la parola *speciale*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. Dichiaro, a nome della Commissione, di accettare la soppressione della parola *speciale* proposta dall'onorevole Trompeo.

Presidente. Il Ministero accetta questa soppressione?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto.

Presidente. Mi pare allora che, sopprimendo la parola *speciale*, si debba mutare la parola *qualunque* in *qualsiasi*, cioè che si dica “ compresa qualsiasi corrisposta, ecc. ”

Voci dal banco della Commissione e del Ministero. Sta bene.

Presidente. Rileggo l'articolo 17 così modificato, avvertendo che conviene sopprimere il numero 5 dell'articolo proposto dal Governo “ che il saggio dell'interesse, ecc. ” perchè è già incluso nel numero 4:

“ Perchè i mutui, di cui all'articolo 16, siano ammessi ai benefici, privilegi ed esenzioni concessi dalla presente legge, è necessario:

“ 1° Che essi siano contratti per un termine non minore di tre anni, nè maggiore di anni trenta;

“ 2° Che essi siano ammortizzabili ratealmente, con facoltà però nel debitore di pagare il suo debito prima della scadenza, senza le tasse che per casi analoghi sono stabilite pel credito fondiario;

“ 3° Che il capitale venga somministrato ratealmente a misura dell'esecuzione dei lavori;

“ 4° Che il saggio dell'interesse non superi il 5 per cento ivi compresa qualsiasi corrisposta per diritti di commissione od amministrazione.

“ Il massimo dell'interesse come sopra fissato potrà essere variato con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura ”.

Pongo a partito l'articolo così modificato.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 18. Nei contratti ammessi ai benefici della presente legge, l'Istituto mutuante potrà stipulare a suo favore un privilegio speciale, pel quale, nel caso di vendita all'incanto dell'immobile ipotecato ad istanza dell'Istituto medesimo o di altro creditore iscritto e nel caso di purgazione d'ipoteche, esso avrà diritto a fare separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti fatti per effetto del mutuo sino a concorrenza della minor somma che risulterà fra lo speso ed il migliorato al tempo della vendita all'incanto o dell'avvenuta purgazione.

“ Sopra la somma separata dal prezzo l'Istituto mutuante è preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validità generale della sua iscrizione ipotecaria pel possibile suo credito residuale a termini della legge comune.

“ Per la validità di questo privilegio è necessario che esso sia pubblicato mediante annotazione in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto.

“ Nel caso di purgazione d'ipoteche, l'acquisto non sarà ammesso ad istituire il giudizio di purgazione se prima non avrà ottenuta dal presidente del tribunale la nomina di un perito per valutare i miglioramenti e determinare il privilegio dell'Istituto. La perizia dovrà essere notificata ai creditori iscritti nei modi e termini e agli effetti voluti dall'articolo 2043 del Codice civile ”.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 19. Per l'efficacia del privilegio concesso dall'articolo 18 è necessario che, nel termine di giorni 60 dalla data dell'iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante, sia depositata nella cancelleria del tribunale civile, nella cui giurisdizione è posto il fondo ipotecato, una descrizione dello stato del fondo anteriormente alle migliorie, fatta da un

perito nominato all'uopo dal presidente del tribunale civile ad istanza delle parti contraenti.

“ Una copia autentica di detta descrizione sarà pure depositata nell'ufficio delle ipoteche per allegarsi alla nota della iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante „.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 20. In caso che le somme mutuate sieno distolte dalla destinazione agricola, ovvero che per dolo, o per colpa del proprietario del fondo migliorato, il valore dei miglioramenti risulti gravemente diminuito, l'Istituto mutuante può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'articolo 1165 del Codice civile. Però non può essere concessa al convenuto nessuna dilazione.

“ La sentenza che pronuncerà la risoluzione del contratto dichiarerà di ufficio la decadenza dei contraenti dal beneficio della riduzione della tassa di registro e della tassa ipotecaria. Saranno allora applicate ai contraenti le disposizioni dello articolo 94 del testo unico delle leggi di registro approvate col regio decreto 13 settembre 1874.

“ Ove il mutuante nel caso sopra previsto non agirà per la risoluzione del contratto, la decadenza sarà pronunziata dal magistrato sopra istanza dell'Amministrazione finanziaria „.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 21. Per tutti gli effetti della presente legge, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gli Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agli Istituti di credito fondiario „.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 22. Le tasse di bollo, registro ed ipotecario per gli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della presente legge sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi di tassa „.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 23. Ai Consorzi legalmente costituiti,

che godono dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece della ipoteca, è data facoltà di vincolare dette rate a garanzia dei mutui contratti, per uno degli scopi indicati dall'articolo 16 della presente legge.

“ Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della deputazione provinciale il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante „.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 24. Nel caso dell'articolo precedente qualora l'amministrazione de' Consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività predette, la deputazione provinciale stanzierà di ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, e provvederà per la riscossione o a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale mettendo le spese occorse per questo operazione a carico del Consorzio „.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Vorrei pregare l'onorevole presidente di far sollecitare dalla tipografia della Camera la stampa della relazione sul bilancio di assestamento; relazione che fu già presentata quattro o cinque giorni addietro.

Marcera. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Marcera ha facoltà di parlare.

Marcera. L'onorevole Di Camporeale mi ha prevenuto, perciò mi limito ad associarmi alle sue sollecitazioni, le quali mi sembrano giustificate non solo dalla situazione parlamentare, ma anche dalla convenienza di rendere il più che sia possibile breve la proroga che il Governo sarà obbligato di chiedere per la legge così detta del *Catenaccio*, il cui termine scade il 26 febbraio (Commenti).

Presidente. All'ufficio di Presidenza risulta che

la relazione, presentata dall'onorevole Branca, sui provvedimenti finanziari sarà distribuita domattina; ma la relazione sul bilancio di assestamento, quand'anche la tipografia consacri due notti al lavoro necessario per la sua stampa, non potrà essere pronta prima di mercoledì, a mezzogiorno.

La Porta. (*Presidente della Commissione del bilancio*). Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

La Porta. (*Presidente della Commissione del bilancio*). L'onorevole presidente ha già prevenuto la mia risposta.

La relazione, che fu presentata nella seduta di venerdì, venne da parte mia, già deliberata.

Rimane solamente da fare qualche correzione di cifre per compiere qualche relazione speciale.

Presidente. Sì; la relazione generale dell'onorevole La Porta è già licenziata.

Qualche ritardo c'è ancora per la relazione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Lacava. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

Lacava. Signor presidente, la mia relazione è già licenziata da parecchi giorni. Soltanto non ho potuto compiere prima di stamane alcune correzioni intorno ad un allegato, pervenutomi dal Ministero, che contiene una colonna sbagliata; e non ho potuta compiere cotesta correzione prima perchè solamente stamane ho potuto avere dal Ministero la risposta che mi occorreva.

Presidente. Onorevole Lacava, avrei dato io stesso questi schiarimenti alla Camera. Non intendeva punto di fare un rimprovero a Lei.

La relazione che forse è un po' più in ritardo è quella dell'onorevole Gandolfi.

Gandolfi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gandolfi.

Gandolfi. Signor presidente, io stesso ho licenziata la mia relazione, saranno alcune settimane, ma nella stampa sono avvenuti sbagli di numeri; perciò, sin da sabato scorso, ho dovuto mandare alla ragioneria le bozze di stampa con gli originali, affinchè si facciano sollecitamente le relative correzioni. Ecco la ragione del ritardo.

Presidente. L'onorevole Di Camporeale ha facoltà di parlare.

Di Camporeale. Prego l'onorevole presidente di voler dare ordini precisi alla tipografia perchè questi errori, che sono stati accennati dall'onorevole Gandolfi, non si ripetano così di frequente, e che non si impieghi tanto tempo per la stampa, giac-

chè ci ha detto l'onorevole Gandolfi che egli aveva licenziata la sua relazione da varie settimane.

Siccome poi l'onorevole La Porta ha presentato la sua relazione, che naturalmente è completa, sin da venerdì, non si comprende come possano avvenire ulteriori ritardi.

Del resto, mi pare, che, prima che si discutano i provvedimenti finanziari, (la cui relazione come ha detto l'onorevole presidente, sarà distribuita domattina) sia necessario esaminare quale sia veramente la situazione finanziaria, alla quale appunto si dovrà provvedere.

Presidente. Onorevole Di Camporeale, la Camera è sempre padrona di stabilire il suo ordine del giorno; intanto la Presidenza solleciterà, per quanto dipende da lei, la stampa della relazione sul bilancio di assestamento, affinchè questa relazione possa essere distribuita al più presto.

La seduta è levata alle 6,25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento del credito agrario. (268)
2. Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)
3. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)
4. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)
5. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)
6. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)
7. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86)
8. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)
9. Stato degli impiegati civili. (68)
10. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
11. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
12. Ampliamento del servizio ippico. (208)
13. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
14. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
15. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
16. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)

17. Disposizioni sul divorzio. (87)
18. Provvedimenti per Assab. (242)
19. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
20. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
21. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
22. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
23. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)
24. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
25. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)
26. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
27. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
28. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)
29. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
30. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
31. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)
32. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)
33. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
34. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
35. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
36. Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona. (379)
37. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

Per il Capo dell'ufficio di Revisione
AVV. MARIO MANCINI, *revisore.*

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

